

## CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA** 

N° 24 del 04/07/2022

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE.

L'anno duemilaventuno il giorno QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 18:06 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

#### Consiglieri:

1) Marciano Pietro Paolo

2) Cammarota Giuseppe

3) Crispino Francesco

4) Bruno Rosario

5) Comite Nicola

6) Abagnala Maurizio

7) Pesce Raffaele

8) Di Biasi Franco

09) Santangelo Giancarlo

10) Pizza Michele

11) Russo Gennaro

12) Pesca Mario

13) Santosuosso Gerardo

14) La Porta Massimo

15) Bufano Bruno

16) Serra Elvira

Risultano assenti: /

Presiede la riunione il Consigliere anziano ing. Pietro Paolo Marciano.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Maria Giovanna D'Arienzo, Emidio Cianciola, Rosa Lampasona, Roberto Apicella e Giuseppe Di Filippo.

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

#### DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE.

#### IL SINDACO

#### Premesso che:

- Il 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Agropoli;
- l'Ufficio Elettorale Centrale il giorno 16.06.2022 ha proclamato Sindaco il dott. Roberto Antonio Mutalipassi ed il giorno 24.06.2022 ha proclamato eletti i Consiglieri comunali;

#### Dato atto che i Consiglieri:

- Cammarota Giuseppe, Crispino Francesco e Bruno Rosario sono subentrati ex lege ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n.267/2000, in quanto primi dei non eletti per la lista "PD", agli eletti dott. Di Filippo Giuseppe, dott.ssa Lampasona Rosa e dott.ssa D'Arienzo Maria Giovanna, i quali avendo accettato la nomina ad Assessori non possono ricoprire la carica di Consigliere ex lege, ai sensi della suddetta normativa;
- Abagnala Maurizio è subentrato ex lege ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto primo dei non eletti per la lista "Mutalipassi Sindaco" all'eletto Apicella Roberto, il quale avendo accettato la nomina ad Assessore non può ricoprire la carica di Consigliere ex lege, ai sensi della suddetta normativa;

#### Visti:

- l'art.75 del DPR 16/05/1960 n.570;
- gli artt. 40, 41 del D.Lgs 267/2000;
- il Capo II del Titolo III D. lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale

#### PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di dare atto che non sussistono situazioni di ineleggibilità, nè di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nei confronti dei signori proclamati eletti a tali cariche;
- 3. di convalidare l'elezione dei propri componenti eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e che risultano i seguenti:

**Sindaco: dott. Roberto Antonio Mutalipassi**, nato ad Agropoli (SA) il 07.03.1966, residente in Via Francesco Angrisani n. 3 - Agropoli;

#### Consiglieri:

Pietro Paolo Marciano - Agropoli (SA) 26.11.1956

res. Via Madonna della Pace n. 4 - Agropoli

Francesco Crispino - Camerota (SA) 03.01.1960

res. Viale Lombardia n. 13 - Agropoli

Nicola Comite - Agropoli (SA) 16.02.1964

res. Via M. Polo n. 20 - Agropoli.

Giancarlo Santangelo - Agropoli (SA) 16.06.1975

res. Via San Marco n. 80 - Agropoli

Mario Pesca - Orria (SA) 17.07.1964

res. Via Piave 43 - Agropoli

Franco Di Biasi - Agropoli (SA) 08.08.1976

res. Via Matteotti n. 5 - Agropoli

Bruno Bufano - Eboli (SA) 04.09.1970

res. Via Barra n. 16 - Agropoli

Raffaele Pesce - Battipaglia (SA) 06.01.1973

res. Viale Carmine Rossi n. 53 - Agropoli

Giuseppe Cammarota - Agropoli (SA) 21.12.1977

res. Via Gramsci 18 - Agropoli

Rosario Bruno - Battipaglia (SA) 12.10.1984

res. Via Silentina n. 6 - Altavilla Silentina (SA)

Maurizio Abagnala - Agropoli (SA) 11.09.1972

res. Via A. Barlotti n. 1 - Agropoli

Michele Pizza - Rutino (SA) 18.06.1956

res. Via E. Gargano 7 - Agropoli

Gennaro Russo - Battipaglia (SA) 08.01.1971

res. Via G. Giubileo n. 2 - Agropoli

La Porta Massimo - Salerno 12.01.1968

res. Via Q. Sella n. 14 - Agropoli

Gerardo Santosuosso - Agropoli (SA) 17.06.1950

res. Via Quintino Sella n. 20 - Agropoli

Elvira Serra - Agropoli (SA) 18.12.1955

res. Via F. S. Nitti n. - Agropoli

Agropoli, lì 28.06.2022

Il Sindaco

f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n°267.

Agropoli, lì 28.06.2022

Il Segretario Generale

f.to Dott. Francesco Minardi

Buonasera Sig. Sindaco, Assessori, Consiglieri, e a tutta la cittadinanza.

La tornata elettorale del 12 giugno scorso mi ha riservato il **grande onore** di presiedere i lavori di questa assemblea.

Siamo stati eletti noi tutti affinché possiamo metterci al servizio della nostra comunità.

Il nostro è un compito importante e serio, un compito che chiede di mettere in gioco tutte le nostre energie e le nostre competenze.

Si tratta di esprimere capacità di ascolto, condivisione, rispetto reciproco, confronto, critica, ma soprattutto di trovare insieme soluzioni alle tante questioni che troveremo di fronte a noi.

Veniamo da un **momento storico non facile**, da una situazione pandemica che ha colpito nel profondo anche la nostra comunità e che ancora più che in passato chiede uno **sforzo comune** per affrontare le sfide che abbiamo di fronte.

Sono e siamo convinti di essere in una fase in cui occorre la capacità di immaginare nuovi percorsi, nuovi schemi con cui affrontare il futuro. Questa capacità non potrà mai venire da sola, ma potrà nascere esclusivamente insieme.

Lo faremo chi in maggioranza chi in minoranza. Emergeranno sicuramente nel cammino diversità, ma sarà importante riuscire a non perdere mai la disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo.

Saranno dunque anni di dialogo e confronto intenso ed in taluni casi anche duro.

Per avere un dialogo costruttivo dobbiamo impegnarci a promuovere il lavoro delle istituzioni e delle associazioni, che sono le risorse migliori della nostra comunità, e che da sempre sul territorio lavorano fianco a fianco dei più deboli.

Altresì deve essere valorizzata la **volontà dei cittadini** di partecipare attivamente alla vita della città.

Ci sono dinamiche e questioni che non potremo mai affrontare da soli, ma che chiedono la **capacità di dialogare** con comuni limitrofi e istituzioni.

Sappiamo quanto alcune questioni siano importanti anche per Agropoli, ma la sfida sarà quella di affrontarle insieme.

Tante **sfide ambientali, culturali, sociali** richiederanno sempre più disponibilità a creare sinergie con altri enti per ottenere realmente il bene comune concretamente realizzabile.

Le diversità che ci contraddistinguono non possono essere mai un pretesto per prevaricare o peggio per denigrare: se non sarà sempre possibile condividere il pensiero di uno, sarà certamente sempre doveroso però **rispettare il pensiero altrui**. In fondo siamo stati eletti per svolgere un servizio: facciamolo nel modo migliore, per il bene dei cittadini e della nostra meravigliosa città.

Prima di chiudere vorrei esprimere un invito anche ai nostri cittadini.

Se è vero che noi dovremo prenderci carico della responsabilità derivante dal voto, servirà il vostro costante apporto, con suggerimenti, critiche costruttive, partecipazione alla vita comune; **DUNQUE** servirà la **disponibilità di tutti e di ciascuno** a prendersi carico del NOSTRO PAESE per aiutarlo a crescere.

Da oggi, in realtà già dal giorno dopo le elezioni, è arrivato il tempo della costruzione di un progetto più importante, che abbia al centro la comunità di Agropoli.

**CONCLUDO** facendo rilevare che Noi tutti, maggioranza ed opposizione, da oggi rivestiamo un incarico pubblico che ci deve responsabilizzare, e pertanto dobbiamo tutti **lavorare per il benessere di Agropoli e dei suoi cittadini**, dando sempre valore a ciò che unisce che è più importante di ciò che divide.

## Grazie ancora e a tutti buon lavoro!

ALL. B

#### AL CONSIGLIO COMUNALE DI AGROPOLI

## Causa ineleggibilità Dott. Garnine Santangelo

L'avv. Raffaele Pesce, quale consigliere comunale, espone quanto segue. Il Dott. Giancarlo Santangelo nelle recenti elezioni amministrative del Comune di Agropoli è stato eletto consigliere comunale nella lista "Ci siamo per Agropoli" collegata al candidato sindaco Roberto Mutalipassi. Ciò premesso:

- a) il Dott. Santangelo alla data del 15/6/2022 era consigliere di amministrazione della Agropoli Cilento Servizi, società consortile (all. 1);
- b) la suindicata società è ente strumentale del Comune di Agropoli (art. 1 statuto all. 2);
- c) il Comune ha l'integrale partecipazione e controllo sulla società(art. 6 statuto);
- d) ai sensi dell'art. 12 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione è organo di gestione della società consortile e dunque, il Dott. Santangelo è amministratore della Agropoli Cilento Servizi.

L'art. 60 del D.lgs n. 267/200 prescrive che:

1) Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

(...)

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia.

Tanto premesso, contesto al consigliere Giancarlo Santangelo la suindicata causa di ineleggibilità e chiedo al Consiglio Comunale di fissare la seduta per la relativa discussione.

Agropoli, 4/7/2022.

n.q. di consigliere di minoranza

1

trai. 218 00 12/06/612

Azienda Speciale Consortile
AGROPOLI CILENTO SERVIZI

1 5 GIU. 2022

Prot. n. 21 G

Al Presidente dell'Assemblea Consortile

p.c. al Presidente del CDA dell'Azienda avv. Domenico Gorga

Agropoli, lì 15.06.2022

Oggetto: Dimissioni da componente del CDA dell'Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi.

Il sottoscritto Santangelo Giancarlo nato ad Agropoli il 16.06.1975 ed ivi residente alla via San Marco,80 in qualità di semplice consigliere della suddetta Società

### **COMUNICA**

con la presente, di voler interrompere ogni forma di rapporto rassegnando irrevocabili dimissioni da amministratore.

Cordiali saluti

Giancarlo Santangelo

## STATUTO

dell'Azienda Speciale Consortile "Agropoli Cilento Servizi"

## TÎTOLO PRIMO COSTITUZIONE E PRINCIPI

## Art. 1 Costituzione e finalità.

- 1. Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 è costituita l'Azienda Speciale Consortile denominata "Agropoli Cilento Servizi" (di seguito Azienda).
- 2. Il Comune di Agropoli costituisce l'Azienda come ente strumentale per effetto della trasformazione della società Agropoli Servizi srl, allo scopo di perseguire il generale interesse della comunità che esso rappresenta. L'Azienda svolgerà la propria attività improntandola ai criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza.
- 3. L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale, negoziale e processuale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ente partecipante e dal presente Statuto.
- 4. Per quanto attiene alla individuazione delle attività, si precisa che l'elencazione fatta nel presente Statuto è da considerarsi soltanto indicativa, essendo l'Azienda costituita per svolgere una pluralità di servizi, purché connessi all'attività dell'Ente partecipante ed agli scopi ad esso istituzionalmente affidati.
- 5. Sarà compito dell'Ente partecipante, in coerenza con i piani programma tecnicoamministrativi e finanziari approvati, specificare nel dettaglio i servizi da affidare all'Azienda, determinarne gli indirizzi generali, controllarne i risultati, esercitare su di essa la vigilanza, conferirle il capitale di dotazione, provvedere alla copertura dei costi.
- 6. L'Azienda ha sede in Agropoli presso il Municipio. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie, amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio.
- 7. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato fino a quando, per esaurimento delle finalità di impossibilità di perseguirle o per altre ragioni riferite al pubblico interesse, l'Assemblea consortile non ne delibererà lo scioglimento, procedendo alla sua liquidazione.
- L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei osti e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

### Art. 2

## Oggetto delle attività,

- 1. L'Azienda ha per proprio oggetto la gestione di attività e servizi di interesse generale e istituzionali con particolare riferimento a:
- a) igiene urbana, manutenzione del patrimonio e dei beni immobili comunali e di utilizzo pubblico;

b) cura del verde pubblico;

c) servizi cimiteriali;

d) manutenzione, pulizia degli arenili e spiagge pubbliche;

e) supporto alle funzioni comunali;

f) servizi connessi alle materie del turismo e spettacolo;

- g) servizi informatici e servizi informativi rivolti al cittadino (URP);
- h) attività di promozione e valorizzazione del territorio comunale;

i) servizi connessi alle attività sportive, ricreative e culturali;

1) gestione di asili nido e di scuole per l'infanzia dei Comuni e servizi complementari;

- m) servizi finalizzati alla garanzia del diritto allo studio ed all'accesso alla scuola, come i servizi di mensa e trasporto scolastico;
- n) servizi sociali indirizzati alla tutela delle fasce deboli e svantaggiate, assistenza agli anziani ed ai disabili;

o) ricerca e promozione in ambito educativo;

- p) ogni altra attività complementare a quelle sopra indicate comunque rientrante nella finalità generali dell'Azienda e di interesse generale.
- 2. A titolo esemplificativo, l'Azienda potrà inoltre ricevere in affidamento la gestione della farmacia Comunale, il servizio di controllo aree della sosta urbana a pagamento, comprese tutte le attività connesse a tale servizio. Potrà svolgere altresì la manutenzione di beni immobili e del territorio d'interesse dell'Ente partecipante, la manutenzione stradale, la manutenzione delle condotte idriche ed acque reflue, del verde pubblico, degli impianti sportivi, gestione di parchi pubblici, pulizia delle spiagge, spazzamento delle vie cittadine, il servizio affissioni e pubblicità con relativo controllo sul rispetto delle norme in materia, i servizi di raccolta dei rifiuti ed attività connesse, la gestione dei servizi connessi all'accertamento ed alla riscossione dei diversi tributi, canoni, tasse e imposte comunali, l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico urbano, suburbano e scolastico, i servizi portuali, i servizi strumentali e di supporto alle attività istituzionali, qualora le norme vigenti lo consentano ed il Consiglio deliberi l'affidamento.

#### Art. 3

## Estensione dell'Attività.

- 1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, L'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi, nonché compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività necessarie all'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, nonché quelle complementari o connesse, comunque vi siano implicate le risorse, strutture e competenze Aziendali.
- 2. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Azienda può essere partecipata da altri enti pubblici che apportino un fondo di dotazione e trasferiscono delle attività.

In questo caso, ai fini del controllo dell'Azienda saranno considerati l'entità delle attività e dei trasferimenti effettuati dal singolo Ente, rispetto all'ammontare complessivo delle attività dell'azienda da stabilirsi nell'apposita convenzione.

- 3. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ente partecipante e previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può assumere, direttamente o a mezzo di società, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di affidare alle Aziende Speciali degli Enti Locali.
- 4. L'Azienda attua ogni possibile iniziativa per pervenire alla ricomposizione di funzioni pluriaziendali e dei servizi. A tale scopo potranno essere realizzate forme di collaborazione e partecipazione, anche societarie, con altre Aziende Speciali e soggetti pubblici e privati operanti sia nel territorio comunale sia all'esterno di esso, compatibilmente e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

## Art. 4

### Fondo di Dotazione.

Il primo fondo di dotazione è pari al patrimonio netto della società Agropoli Servizi Srl risultante al momento della trasformazione.

Il fondo di dotazione è costituito dai beni e dai capitali assegnati dall'Ente partecipante o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.

L'azienda ha la piena disponibilità del fondo conferito.

#### Art. 5

## Durata dell'Azienda.

1. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta in ogni momento con motivata deliberazione dell'Assemblea Consortile.

#### Art. 6

## Competenze dell'Ente partecipante

- 1. All'Ente partecipante compete la formulazione degli indirizzi per l'attività dell'Azienda, la definizione dei vincoli finanziari e l'attività di vigilanza e controllo.
- 2. Tali competenze si esprimono, ai sensi del comma 8 dell'art. 114 del TUEL, attraverso l'approvazione degli strumenti programmatori dell'Azienda che l'Ente partecipante adotterà secondo attribuzioni, modi e tempi indicati nel presente statuto e che sono:
- a) il piano-programma,
- b) il contratto di servizio che regoli i rapporti tra l'Ente partecipante e l'Azienda,
- c) i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale,
- d) il bilancio di esercizio,
- e) il conto consuntivo economico.
- 3. E' riservata al Consiglio dell'Ente partecipante la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'Azienda. In sede di prima applicazione, i documenti di cui sopra saranno approvati dal Comune in sede di costituzione dell'Azienda. L'iniziativa per la modifica dello

Statuto appartiene all'Ente partecipante ed a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione. Le proposte di modifica statutaria debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione e trasmesse agli Enti partecipanti per l'approvazione.

- 4. Le decisioni del Consiglio dell'Ente partecipante riguardo ai punti che precedono dovranno essere fatte proprie dall'Azienda, che non potrà porle in discussione quando l'affidamento dei servizi sia accompagnato dalla messa a disposizione della relativa provvista economica.
- 5. Rientra nella competenza dell'Ente partecipante, inoltre, l'approvazione dei regolamenti contenenti le linee generali di organizzazione dei servizi affidati all'Azienda e la determinazione delle quote di partecipazione ai costi poste a carico dell'utenza, su proposta dell'Azienda. Fino alla revisione dei regolamenti esistenti o l'approvazione di nuovi regolamenti, rimangono valide le norme in vigore.
- 6. In occasione dell'approvazione dei predetti atti, il Presidente dell'Azienda illustra l'andamento dell'attività dell'Azienda evidenziando in particolare gli obiettivi raggiunti, i programmi futuri e le eventuali criticità emerse.
- 7. La vigilanza sulle attività aziendali è svolta dall'Ente partecipante attraverso i propri organi ed Uffici. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione, da parte dell'Azienda, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante e degli obblighi fissati nei contratti di servizio.
- 8. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Ente partecipante accertasse irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiamerà formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, salvo se del caso provvedere ai sensi dei successivi artt. 9 e 14.
- 9. In quanto Organo strumentale dell'Ente partecipante, i consiglieri dell'Ente partecipante possono esercitare nei confronti dell'Azienda gli stessi diritti di accesso e d'informazione previsti dal TUEL.
- 10. I trasferimenti ordinari e straordinari dell'Ente partecipante all'Azienda sono erogati secondo le previsioni contenute nel Bilancio dell'Ente. Con apposite e distinte disposizioni sarà regolato il versamento di eventuali contributi a seguito di azioni ed attività svolte in partenariato, accordi di programma, protocolli d'intesa etc. I rapporti di servizio e finanziari saranno disciplinati da apposita convenzione nella quale saranno stabiliti i criteri per:
- A) la quantità e qualità dei servizi che l'Azienda è tenuta ad espletare;
- B) i trasferimenti ordinari e straordinari degli Enti partecipanti finalizzati alla erogazione dei servizi assegnati all'Azienda in via permanente o provvisoria;
- C) i trasferimenti ed i contributi per i servizi assegnati dall'Ente partecipante in via occasionale ed urgente;
- D) le modalità di erogazione dei trasferimenti e contributi ed i criteri, i parametri ed i riferimenti per la loro revisione.

## TITOLO SECONDO ORGANI

#### Art.7 Organi

- 1. Sono organi dell'Azienda:
- a) L'Assemblea Consortile
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) II Direttore Generale
- d) L'Organo di Revisione.

#### L'ASSEMBLEA CONSORTILE

### Art. 8 Composizione

- l. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno rappresenta la quota di partecipazione fissata nella Convenzione tra l'Azienda e l'Ente socio in proporzione ai trasferimenti concordati. Il Presidente viene eletto nella prima seduta.
- 2. La delega da parte del Sindaco/Presidente deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
- 3. In caso di cessazione del Sindaco/Presidente dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all' Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente, ha attribuita la funzione vicaria.
- 4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli Enti Consorziati, comunque portatori di almeno il 51 % del totale delle quote di partecipazione. L'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e qualunque sia la quota rappresentata.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti.

- 5. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni su richiesta motivata del Consiglio d'Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 1/3 del totale delle quote di partecipazione.
- 6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano programma, i bilanci preventivi economici (annuale e pluriennale) ed il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo.
- 7. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento e i propri lavori adottando apposito regolamento.
- 8. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali; ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
- 9. La riunione di insediamento dell' Assemblea Consortile è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Agropoli. Durante tale seduta viene eletto il Presidente dell'Assemblea.

## Art. 9 Competenze dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo

2.L'Assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali predisposti dal Consiglio l'Amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:

a. Nomina e durata in carico del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;

b, ammissione di nuovi enti all'Azienda;

c. adozione dei provvedimenti conseguenti al recesso di eventuali enti consorziati;

d. elezione del Consiglio d'Amministrazione;

e. surroga dei singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione;

f. nomina del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti

- g. determinazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori e del trattamento economico dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
- h. deliberazioni sulle proposte di modifiche dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli, dei regolamenti e delle Convenzioni di competenza dell'Assemblea;
- i. determinazione degli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- j. approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma, i contratti di servizio, il Bilancio di Economico di previsione annuale e pluriennale, il Bilancio d'esercizio e il Conto Consuntivo;
- k. adozione di eventuali provvedimenti di revoca degli amministratori o di scioglimento del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

1. scioglimento dell' Azienda;

m. modifiche delle quote di partecipazione conseguenti all'adesione di nuovi enti o al recesso di quelli consorziati;

n. contrazione dei mutui, se non previsti nel bilancio di previsione;

o. approvazione e modifica dei criteri, delle linee guida e degli orientamenti inerenti a regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;

p. acquisti, alienazioni e permuta a qualsiasi titolo di beni immobiliari.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Art. 10

## Composizione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente.
- 2. I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, in sede di prima costituzione sono nominati dal Sindaco del Comune di Agropoli, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante. In sede di prima applicazione, il Sindaco vi provvede tempestivamente per garantire la necessaria operatività dell'Azienda e dell'Ente stesso, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

  Successivamente saranno nominati dall'assemblea consortile in proporzione ai trasferimenti.

Successivamente saranno nominati dall'assemblea consortile in proporzione ai trasferimenti

escluso il fondo di dotazione, effettuati nell'anno precedente.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere Comunale ai sensi della vigente normativa ma non debbono ricoprire le cariche di consigliere comunale, assessore o revisore dei conti. Non

possono inoltre essere nominati Consiglieri di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda o con l'Ente partecipante, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti con quelle esercitate dall'Azienda.

- 4. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo motivatamente revocati ai sensi di legge. Il venir meno del rapporto fiduciario costituisce motivazione adeguata.
- 5. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione dell'Ente o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, l'assemblea consortile può sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio dell'Ente partecipante.

#### Art. 11

## Durata, cessazione e sostituzioni

- 1.Il Consiglio di Amministrazione dura in carica di norma tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di due mandati.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento dei nuovi amministratori, cosa che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina, mediante seduta appositamente convocata del Consiglio di Amministrazione.
- 3. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati dall'assemblea consortile ai sensi dell'art. 8. I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
- 4. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 8, comma 3, sono dichiarati decaduti dal Sindaco anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 12 Competenze

- 1. Il Consiglio di Amministrazione adotta e sottopone agli Enti partecipanti, che li approva mediante i propri organi competenti, i seguenti atti fondamentali:
- a. il piano-programma;
- b. la convenzione di servizi che disciplina i rapporti tra l'Ente e l'Azienda;
- c. i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;
- d. il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo economico.

- 2. Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:
- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
- b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e dei regolamenti ad efficacia interna;
- c) il recepimento, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi aziendali interni;
- d) la determinazione della dotazione complessiva del personale e l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
- e) le modalità di applicazione delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa;
- f) l'autorizzazione al Direttore a resistere o a proporre azione legale;
- g) l'assunzione di linee di credito;
- h) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei e comunque non compresi fra quelle disciplinate dal Consiglio o dalla Giunta dell'Ente convenzionato;
- i) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;
- 1) la nomina e la revoca del Direttore:
- m) l'approvazione di progetti, intese, convenzioni;
- n) l'eventuale nomina, a termine, del vicario del Direttore.
- 3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi o deleghe al Presidente, a taluno dei suoi membri, al Direttore nonché a professionalità esterne.

#### Art. 13

#### Funzionamento

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli Uffici dell'Azienda od in altro luogo indicato nella convocazione.
- 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno un Consigliere, o del Direttore. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.
- 3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri salva diversa indicazione scritta tempestivamente comunicata al Direttore da parte dei singoli interessati, anche a mezzo di personale dell'Azienda, oppure per via telegrafica, informatica o a mezzo fax, almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta. Il Consiglio può determinare modalità semplificate per l'inoltro delle convocazioni.
- 4. În caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore
- 5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Direttore ed all'Organo di revisione se invitato.

- 6. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se presenti e consenzienti tutti i Consiglieri e il Direttore.
- 7. Il Direttore interviene con parere consultivo, che viene verbalizzato, così come sono verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di Amministrazione.
- 8. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quanto altro ritenuto utile.
- 9. Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio dei proprio mandato.
- 10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche salvo diversamente stabilito dal Presidente.
- 11. Tutti i cittadini possono prendere visione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dalla legge e da apposito regolamento emanato dalla stessa Azienda.

#### Art. 14

### Sedute e votazioni

- 1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei votanti.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
- 3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a deliberazioni nella quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.

#### Art. 15

#### Processi verbali

- 1. I verbali sono di norma redatti dal Direttore ovvero da un dipendente suo incaricato con funzioni di Segretario. Qualora il Direttore ed il Segretario non partecipino alla seduta o a parte di essa, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. I verbali, sottoscritti dal Presidente e da colui che ha esercitato le funzioni di segretario, sono raccolti in apposito registro. Dei verbali delle deliberazioni, non soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia senza espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## Responsabilità

- 1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Azienda e dell'Amministrazione Comunale dei danni che queste ultime, in ragione della inosservanza di tale diligenza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale o debbano risarcire a terzi.
- 2. La responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, manifesti nel corso delle adunanza il proprio dissenso chiedendone la iscrizione nel verbale di seduta.
- 3. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, il Presidente dell'assemblea consortile, con comunicazione scritta, invita il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, L'assemblea Consortile incarica il Direttore a provvedere alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.

## Art. 17 Indennità

- 1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ovvero un'indennità fissa annua, nei limiti stabiliti dalle normative in materia, oltre ad essere garantita la refusione di tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. In sede di costituzione l'importo del gettone o dell'eventuale indennità viene stabilito dal Sindaco del Comune di Agropoli all'atto della loro nomina.
- 2. Al Presidente ed ai Consiglieri da esso delegati che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
- 3. I suddetti emolumenti e rimborsi sono a carico del bilancio Aziendale.
- 4. L'Azienda provvede ad assicurare il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed il suo vice, se nominato, contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.



#### IL PRESIDENTE

## Art. 18 Funzioni

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda e la firma sociale, cura i rapporti con gli Enti partecipanti, gli Enti locali e con le Autorità statali, regionali e provinciali, ed inoltre:
- A) convoca, coordina e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- B) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio;
- C) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e cura l'esecuzione degli incarichi a lui affidati;
- D) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione aziendale dell'apparato;
- E) vigila sull'operato del Direttore e riferisce al Consiglio sull'andamento dell'Azienda;
- F) adotta, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti devono comunque essere sottoposti per la ratifica allo stesso C.d.A. nella sua prima riunione successiva;
- G) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e più in generale della cittadinanza secondo quanto previsto dal presente Statuto o da quello Comunale;
- H) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
- I) conferisce incarichi ad esterni;

### IL DIRETTORE

Art. 19

Nomina, Durata, Cessazione

- 1. Il Direttore è nominato dall'assemblea Consortile.
- 2. Il Direttore deve godere dei diritti civili e politici, deve essere in possesso di un diploma di laurea ed avere provata esperienza di amministrazione o gestione nel settore della pubblica amministrazione e nella gestione di servizi pubblici.

Ai fini del contenimento della spesa comunale, lo stesso preferibilmente va scelto tra i dipendenti di categoria D degli Enti partecipanti, ivi compresi i dipendenti in rapporto di servizio instaurato a tempo determinato ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.lvo n. 267 del 18 agosto del 2000.

3. Il Direttore dura in carica per la durata di tre anni.

- 4. La revoca dell'incarico di Direttore può aver luogo per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per carenze di funzionalità ed efficienza e deve essere adottata con conforme deliberato della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Sindaco.
- 5. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente, nelle more della nuova nomina, le funzioni dello stesso ad altra persona con caratteristiche di esperienza e professionali equipollenti.
- 6. Al Direttore, se dipendente, spetta in ragione dell'incarico un compenso determinato dal C.d.A. nel rispetto delle norme in materia di conferimento degli incarichi ai pubblici dipendenti. Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, in questo caso, il compenso, comunque determinato, non potrà essere superiore all'importo massimo dell'indennità di posizione organizzativa e di risultato dei dipendenti Comunali. In caso di nomina di esterno il trattamento economico, normativo e previdenziale sarà regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà adottato dall'Azienda.

## Art. 20 Competenze

- 1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Azienda.
- 2. Il suo Ufficio è incompatibile con qualsiasi commercio, industria o attività professionale svolta, se non autorizzati singolarmente dall'Azienda.
- 3. Il Direttore ha, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite per legge o dal presente Statuto agli altri organi dell'Azienda, la piena autonomia decisionale.
- 4. In particolare il Direttore:
- A) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda in autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Azienda;
- B) dirige il personale dell'Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti;
- C) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d'intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
- D) prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
- E) svolge le attività gestionali ed organizzative relative alle forniture di beni e servizi in favore dell'Azienda e provvede agli appalti e alle forniture necessarie al suo funzionamento ordinario, nomina le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipula i contratti;
- F) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
- G) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

- H) attua, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla struttura organizzativa ed alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda;
- I) provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- 5. Entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, il Direttore provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti, alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

#### I REVISORI DEI CONTI

#### Art. 21

#### Nomina e composizione

- 1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico finanziaria è affidata ad un collegio di tre Revisori dei conti, nominati dal CdA sulla base degli indirizzi fissati per le nomine ai sensi del TUEL, dal Consiglio Comunale.
- 2. I Revisori dei conti debbono essere scelti tra gli abilitati a svolgere questo compito, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
- 3. I Revisori restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei subentranti, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.
- 4. Non può essere nominato Revisore dei conti, e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci revisori della società per azioni, nonché i componenti del Consiglio comunale e del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda e del Direttore, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda o liti pendenti con la stessa. Vale, inoltre, per i Revisori dei conti dell'Azienda l'ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità ed i limiti stabiliti dagli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Ai Revisori è corrisposta una indennità il cui ammontare è fissato dal Sindaco del Comune di Agropoli all'atto della costituzione e successivamente stabilito dall'assemblea Consortile.
- 6. Le modalità di revoca e decadenza sono disciplinate dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

7. I revisori redigono un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

## Art. 22 Compiti

- 1. I Revisori dei conti debbono accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 2. Essi vigilano sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
- A) esaminano i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;
- B) esaminano, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
- C) esprimono il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economicofinanziaria sottoposte loro dal Consiglio di Amministrazione e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.
- 3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
- 4. Ai Revisori viene assicurato l'accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.
- 5. Qualora nell'espletamento delle funzioni i Revisori riscontrino gravi irregolarità nelle attività dell'Azienda hanno il dovere di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, consegnando al Presidente dello stesso una dettagliata relazione.
- 6. I Revisori possono, se invitati, partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, relativamente alla discussione e deliberazione del Bilancio d'esercizio, comprendente il conto consuntivo, nonché a tutte le altre sedute a cui vengano invitati dal Consiglio stesso.

7. I Revisori debbono presentare all'Assemblea Consortile ogni trimestre una relazione sull'andamento della gestione contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

#### Art. 23

## Funzionamento e responsabilità dell'Organo di Revisione

- 1. I Revisori dei conti debbono riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze al Consiglio di Amministrazione.
- 2. Le relazioni dell'Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell'Azienda.
- 3. I Revisori debbono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e debbono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

#### ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

#### Art. 24

## Funzione organizzativa

- 1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le mansioni dei loro responsabili.
- 2. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione adotta gli opportuni regolamenti interni, in particolare per definire:
- a. l'organizzazione dell'Azienda ed il sistema delle responsabilità;
- b. le modalità di reclutamento del personale:
- c. il sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- d. ogni altro aspetto che richieda un indirizzo generale di comportamento.
- 3. Fino all'adozione dei predetti regolamenti, si applicano per quanto compatibili gli analoghi regolamenti del Comune di Agropoli.

#### Art. 25

#### Personale

1. Ai dipendenti dell'Azienda si applica il trattamento economico e giuridico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di settore, oltre che dal Codice Civile.

- 2. Il rapporto di lavoro, costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro contenente gli elementi essenziali definiti nel CCNL in vigore nel tempo, può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.
- 3. L'Azienda può esercitare le proprie funzioni anche con personale comandato dagli Enti partecipanti o da altri enti pubblici e privati con rapporti regolati mediante appositi protocolli.
- 4. I criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione del personale e le modalità di selezione sono determinati con regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. Tenendo conto dell'esigenza di garantire la parità di trattamento e la qualità del personale assunto, andranno previsti idonei percorsi di valutazione comparativa dei candidati.
- 5. Gli atti di gestione del personale rientrano tra le competenze del Direttore dell'Azienda.

## PATRIMONIO, CONTABILITA' E GESTIONE

#### Art. 26

## Patrimonio e capitale di dotazione

- l. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili e mobili e i fondi liquidi assegnati in dotazione dagli Enti all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili o mobili acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.
- 2. I beni conferiti sono valutati a norma di legge sulla base dei valori indicati nell'inventario dell'Ente; quelli conferiti in proprietà sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Azienda e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.
- 3. Il Direttore cura la tenuta dei registri di magazzino ed é consegnatario dei beni comunali assegnati o conferiti in uso o concessione all'Azienda.

#### Art. 27

### Finanziamento degli investimenti

- 1. Per il finanziamento degli investimenti previsti l'Azienda provvede:
- a) con fondi accantonati;
- b) con altre forme di autofinanziamento;
- c) con contributi in conto capitale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, di altri ent pubblici e di ogni altro organismo internazionale;
- d) con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
- e) con l'incremento dei fondi di dotazione conferiti dagli enti partecipanti;
- f) con l'apertura di linee di credito.

## Art. 28 Copertura dei costi

1. Qualora gli Enti partcipanti, per ragioni di carattere sociale, dispongano che l'Azienda effettui servizi o svolga attività senza il completo recupero dei relativi costi, assumono a proprio carico i relativi oneri e trasferiscono all'Azienda le risorse necessarie. Il contratto di servizio regola a tal fine i reciproci rapporti economico-finanziari, le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi riconosciuti all'Azienda.

### Art. 29

## Piano-programma e bilancio pluriennale

- 1. La programmazione pluriennale delle attività dell'Azienda è determinata mediante il pianoprogramma ed il bilancio pluriennale, di durata triennale, con aggiornamento annuale. Gli schemi del piano-programma e del bilancio pluriennale, predisposti dal Direttore e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono trasmessi per l'approvazione del Consiglio dell'ente interessato entro il 15 novembre di ciascun anno per il triennio successivo.
- 2. Il Piano-programma contiene le linee generali di sviluppo e funzionamento dell'Azienda, con particolare riguardo a:
- tipologia dei servizi erogati;
- standard di qualità,
- politiche tariffarie,
- modelli organizzativi e gestionali,
- politiche del personale,
- relazioni esterne,
- modelli di controllo.

#### Art. 30

#### Bilancio di previsione annuale

- 1. L'esercizio coincide con l'anno finanziario. Il bilancio annuale individua i budget di spesa ed entrata.
- 2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in conformità al regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, unitamente al Piano-programma ed al bilancio di previsione triennale al Consiglio degli Enti partecipanti che lo approvano.
- 3. Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto delle entrate e dei trasferimenti.
- 4. Qualora, in corso di esercizio, si verifichino situazioni impreviste ed imprevedibili tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, l'Azienda propone le conseguenti variazioni, indicando, in apposito documento, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti programmati od adottati in conseguenza. Nel medesimo documento l'Azienda indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se

ne viene richiesto il ripiano a carico dei bilanci degli Enti partecipanti.

- 5. In nessun caso l'attività corrente dell'Azienda può essere finanziata mediante indebitamento.
- 6. Il regolamento individua la documentazione che deve essere allegata al bilancio di previsione annuale.

#### Art. 31

## Convenzione per l'espletamento delle attività trasferite

- 1. Tra gli Enti partecipanti e l'Azienda viene stipulato uno o più convenzioni di servizio finalizzati a dare attuazione operativa al Piano programma. La convenzione di servizio, laddove si occupa dell'attività ordinaria dell'Azienda, ha durata triennale; viene predisposto dal Direttore che lo trasmette, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, alla Giunta degli Enti partecipanti. La convenzione è successivamente sottoscritto dal Presidente, dopo essere stato approvato dal Consiglio degli Enti partecipanti.
- 2. Nella convenzione di servizio sono dettagliatamente regolati i reciproci impegni, con particolare riguardo a:
- a) impegni programmatici dell'Azienda circa i servizi da erogare e la loro modalità di erogazione;
- b) natura, qualità e quantità dei servizi da gestire o erogare;
- c) risorse finanziarie dirette e indirette destinate a finanziare le prestazioni erogate;
- d) rapporti organizzativi tra l'Azienda e gli Enti partecipanti;
- e) sistema di controllo e monitoraggio.
- 3. Le modifiche alla convenzione di servizio che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, ma che siano limitate al punto c) del precedente comma, possono essere introdotte mediante corrispondenza tra il Direttore e i competenti organi dell'Ente, cui dovrà conseguire la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze relative alle eventuali variazioni dei bilanci annuale e pluriennale.

#### Art. 32

## Bilancio di esercizio

- 1. Il bilancio di esercizio, da trasmettere agi Enti partecipanti entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio stesso, si compone dello stato patrimoniale, del conto consuntivo economico e della nota integrativa nonché, se del caso, degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, e viene redatto, in conformità alla normativa in vigore.
- 2. Le eventuali perdite di esercizio saranno ripianate mediante ricorso al fondo di riserva; qualora esso risultasse inadeguato, l'assemblea consortile adotterà i provvedimenti necessari, comprese le eventuali azioni di responsabilità. L'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle necessità di ripiano e delle motivazioni che l'hanno determinata. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dall'assemblea consortile, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
- 3. L'eventuale utile di esercizio dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva legale;
- b) alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti, se costituito;
- c) al fondo per lo sviluppo degli investimenti Aziendali secondo l'entità prevista dal pianoprogramma di misura straordinaria;
- d) l'eventuale eccedenza dovrà essere versata al fondo di riserva straordinaria.

#### NORME FINALI

## Art. 33 Liquidazione dell'Azienda

- 1. La delibera di revoca di taluno o di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda, adeguatamente motivata, è adottata dal Consiglio dell'Ente interessato.
- 2. La delibera è inviata dall'Ente interessato al Consiglio di Amministrazione con invito alla presentazione del rendiconto della gestione fino alla data di consegna dei servizi in questione.
- 3. Nella fase di transizione ad altra forma di gestione di un servizio non si possono intraprendere operazioni, contrarre obbligazioni ed alienare beni stabili salvo che ciò non rientri nell'ordinaria Amministrazione o che risulti indispensabile per la salvaguardia economico-patrimoniale degli interesse dell'Azienda.

#### Art. 34

## Accesso ai documenti e alle informazioni

- 1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione è garantito, tramite apposito regolamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda ed alle informazioni di cui essa è in possesso, in relazione ai servizi gestiti, secondo le disposizioni della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.
- 2. Saranno in ogni caso garantite la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese e la salvaguardia degli interessi imprenditoriali e commerciali

#### Art. 35

## Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria potrà essere affidato, anche a seguito di trattativa privata, ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito mediante apposita convenzione.

## Art. 36

## Contratti

- 1. L'attività contrattuale dell'Azienda deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) perseguimento dei fini pubblici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;

ALL. C

## AL CONSIGLIO COMUNALE DI AGROPOLI Causa ineleggibilità Dott. Rosario Bruno

Il consigliere comunale Raffaele Pesce rappresenta quanto segue.

Il Dott. Rosario Bruno nelle recenti elezioni amministrative, si è candidato alla carica di consigliere comunale nella lista del Partito Democratico, collegata al candidato sindaco Roberto Mutalipassi.

Il dott. Bruno ha riportato 225 preferenze per effetto delle quali, dopo la nomina di tre assessori del PD nella Giunta Comunale, è stato proclamato consigliere comunale.

## Ciò premesso:

(...)

- a) il Dott. Bruno, come da proprio curriculum autocertificato, è direttore aziendale del Centro di Riabilitazione Motoria srl con sede in Agropoli in via Fontana Saracena n. 6 (all. 1);
- b) il suindicato centro è accreditato con la Asl Sa 3, ora Asl Sa (all. 2,  $3 \ e \ 4$ ).

L'art. 60 del D.lgs n. 267/200 prescrive che:

- 1) Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate. Il co. 4 della disposizione prescrive che:



Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'art. 44 della l. n. 833/78 prescrive che:

Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessita' di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle gia' convenzionate. La legge regionale stabilisce norme per:

- a) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali;
- b) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.

Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unita' sanitarie locali del territorio nazionale.

Nella specie, come da documentazione allegata (all. 2, 3 e 4), il Centro di Riabilitazione Motoria srl è convenzionato nonché definitivamente accreditato con l'Asl Salerno e dunque, rientra nella previsione di cui all'art. 60 co. 4 d.lgs n. 267/2000.

Tanto premesso, si contesta al Dott. Bruno la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 60 co. 1 n. 9 del D.lgs n. 267/00, e si chiede al Consiglio Comunale di fissare la seduta per la relativa discussione.



## Allego:

- 1) Curriculum autocertificato dal Dott. Rosario Bruno per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
- 2) Documento del Centro di Riabilitazione Motoria srl comprovante l'accreditamento con l'Asl Salerno;
- 3) Contratto di convenzione con l'Asl Salerno;
- 4) Accreditamento del Centro di riabilitazione Motoria.
- 5) VISORA CAHURACS.

Agropoli, 4/7/2022.

Il consigliere comunale

## Curriculum Vitae

ROSARIO BRUNO Via Silentina,6 84045 Altavilla Silentina (SA)

Tel: 3317098522

Email: rosariobruno.rh@libero.it



Data e Luogo di nascita:	12/10/1984, Battipaglia
	, and the state of
Sesso:	Maschile
Cittadinanza:	Italiana
Istruzione e Formazione	2002/2003 Diploma di Maturità Liceo Scientifico "Alfonso Gatto"
	2007 Laurea în Economia Aziendale presso l'Un versità degli Studi di Salemo
Esperienza	20
Lavorativa	2007 ad oggi Direttore Aziendale presso il Centre di Riabilitazione Motoria
	- Gestione dei rapporti aziendali con interlocutori esterni, enti e autorità
	- Gestione del budget, della contabilità e delle attivita amministrative dell'aziende
	- Analisi delle migliori linee d'azione aziendall e pian icazione dell'attività formativa del personale
	<ul> <li>Direzione e gestione della planificazione e program nazione della attività svolte per assicurare la risposta ai bisogni assistenziali degli utenti, garanten o l'impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche e deontologiche e di qualità delle prestazioni.</li> </ul>
	2011 ad oggi Titolare del Bar Millionaire e del Centro Scommesse Planetwin385 in corso europa n.63 Matinella di Albanella (sa)
Capacità e	
Compatenze personali	
poroditan	
Madrelingua:	ITALIANA.
Lingue	ITALIANA
Straniere:	INGLESE
Capacità e	<b>22</b> 63
Competenze	Gestions del progetti, collaborazione di squadra, buone capacità informatiche e relativo uso del PC e del linguaggio HTML.
Patente:	Patente di guide 8
Ulteriori	
informazioni	IMPRENDITORE MOTIVATO E QUALIFICATO NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA AL FINE DI PROMUOVERE E MIGLIORARE IL BEN SSERE SOCIALE.

IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE 678/96 SULLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, UTILIZZO ESPRESSAMENTE L'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI RIPOSTATI NEL MIO CURRICULUM PER LE ESIGENZE RICLIESTE.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL MIO CURF CULUM VITAE SONO AUTOCERTIFICATE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.PR. N 445/2 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

DATA

Agropoli li, 02/05/2022

FIRMA Durano




Indirizzo

Agropoli, Via Fontana Saracena 6

# Il centro

Email



Storia

Il Centro di Riabilitazione Motoria nasce nel gennaio del 1979, con decreto n.81 della Giunta regionale della Campania, nel Comune di Capaccio(SA).

мен 1994, con Decreto n. во / del sindaco del Comune di Capaccio, il via Linora entro in runzione il servizio di semiconvitto e di internato.

## Inaugurazione ad Agropoli

Nel 2000, i fondatori del Centro di Riabilitazione coronarono il loro grande sogno: la creazione di una propria struttura sorta immersa nella natura, sulle collinette sovrastanti la Cittadina di Agropoli, da dove si gode in assoluta tranquillità uno splendido panorama.

Essa di estende su una superficie di 10.000 mq, dei quali 800 coperti ed altri adibiti a verde attrezzato, parco giochi e parcheggio. In questa nuova struttura sono stati trasferiti ed accorpati tutti i servizi ambulatoriali, domiciliari, semi residenziali e centro diurno, in regime di accreditamento definitivo con il S.S.N. ASL Salerno/3 di Vallo della Lucania, per handicaps fisici – psici ici, sensoriali riguardanti pazienti di tutte le età.



FOTO

#### CONTRATTO

Contratto tra CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA - 5.r.l.

Partita IVA: 00678330655, Codice Struttura CDH401, pec: centrorm@legalmail.it con sed legale in AGROPOLI (Prov: SA; CAP: 84043) -rappresentato/a dal/la sottoscritto/a SCALZONE CARMELA come da fotocopia della carta didentità e del codice fiscale SCLCML57A52B644F, autenticata dal funzionario della ASL o della Regione che redige il presente atto, gestore della struttura denominata CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA - S.r.I. con sede operativa nel C Saracena, 6 autorizzata all'esercizio ai sensi della DGRC n. 3959/2001 e smi con provedimento n 7521 del 11/03/2020 del Comune di AGROPOLI accreditata con il SSR con Decreto n. 116/2014 ovvero dichiarata a 1 comma 237 quinquies e seguenti per RSA e Centri Diurni per anziani e Disabili non au osufficienti per attività sociosanitaria in creditabile a sensi della L.R. 4/2011 Art. regime residenziale e/o semiresidenziale della macroarea sanitaria e sociosanitaria di R.A disabili e anziani non autosufficienti, (Residenza Sanitaria Assistenziale/Centro Diurno per anziani non autosufficienti, Uni à di Cura residenziale per adulti non autosufficienti R3, Residenza Sanitaria Assistenziale/Centro Diurno per disabili non auto ufficienti, Unità di Cura residenziali per disabili non autosufficienti RD3); Il / la quale, consapevole delle responsabilità penali i dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara: caso di dichlarazioni mendaci, ai sensi

di intervenire al presente atto in qualità di rappresentate legale del soggetto con raente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d'Amministrazione e ed i poteri di rappresentanza, a data recente – oppure- copia autentica dello Statuto vige te e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;

che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di

tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni / si trova in stato di insolvenza ed è pert che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle r della legge 27.12.1956, n. 1423, e che non sussistono le cause ostative previste all'ar nto sottoposto a procedura di ... isure di prevenzione di cui all'articolo 3 con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b), art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006; . 10 della legge 31.5.1965, n. 575; e ciò

di essere in regola con il normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla ti tela dell'igiene e della salute sul lavoro; di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, con e attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. n 24 321/42

L'Azienda Sanitaria Locale SALERNO con sede in Via Nizza, 146 – 84124 SALERNO (SA), Parita IVA 04701800650 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Mario lervollno, nato a Ottaviano (NA) il 21.09.1960, munito dei decessari poteri come da D.G.R.C. n. 373 del 05.08.2019 e D.P.G.R.C. n.103 del 08.08.2018,

PER

regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alle prestazioni alle attività sanitarie e sociosanitarie della macroarea assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale per RSA per disabili e anziani non autosufficienti/demenze, Salute Mentale, Hospice, SUAP e Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza erogate nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 in conformità alla delibera di Giunta Regionale della Camparlia n.93 del 09.03.2021.

PREMESSO

che con D.G.R.C. n.93 del 09.03.2021 la Giunta Regionale della Campania ha fissato il fabt sogno di prestazioni afferenti le attività territoriali sociosanitarie e sanitarie di RSA per disabili e anziani non autosufficienti/den enze, Salute Mentale, Hospice, SUAP e Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza, che rappresenta pertanto la quantità di prestazioni che il SSR può erogare, ferma restando la compatibilità con la disponibilità di risorse finanziarie e con gli equilibri finanziari, ed ha adottato anche i relativi schemi contrattuali, cui si uniforma il presente con ratto;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (oggetto e durata)

1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle presiazioni afferenti alle attività sanitarie e sociosanitarie di - Salute Mentale, Hospice, Suap, Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3 – in regime residenziale e semiresidenzi le per disabili non autosufficienti R03, sottoscritta struttura erogatrice, da erogarsi nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa. Pertanto la disciplina recata dal presente contratto fissa imiti massini entro i quali possono rientrare dette prestazioni da erogarsi nel corso dell'anno 2021.

Art. 3 (quantità delle prestazioni)

1. Il volume massimo di prestazioni che la ASL, entro il limite massimo attribuito all'ASL, privede di dover acquistare nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 dalla sottoscritta struttura erogatrice, e che dovrà esse e erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2021, è determinato in:

In regime residenziale Descrizione N° prestazion Prestazioni in RSA disabili non autosufficienti/RD3 0 Prestazioni in RSA anziani non autosufficienti/modulo demenze/R3

In regime semiresidenziale Descrizione N° prestazioni Prestazioni in Centro Diurno per disabili non autosufficienti 4.082

Art. 4 (rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)

1. Le prestazioni di cui al precedente art. 3 sono valorizzate, al netto cella quota di compartecipazione a carico dell'Utente/Comune/Ambito Territoriale, e vengono remunerate applicando le seguenti tariffe per le prestazioni sociosanitarie in RSA/CD le tariffe approvate con DCA 110/2014;

Il limite di spesa e, quindi, il fatturato a carico dell'ASL, per il periodo dal 1 genna o 2021 - 31 dembre 2021, corrispondente al volume di prestazioni determinato al precedente art. 3, è fissato come segue:

a. Per le prestazioni in esidenziali in - in regime residenziale Euro 0,00 (al netto della quota di compartecipazione a carico dell'Utente/Comune/Ambito territoriale di cui è unico debitore utente o il Comune di residenza)

b. Per le prestazioni in CENTRO DIURNO PER DISABILI NON AUTOSLI FFICIENTI in regime semiresidenziale Euro 221.643,00 (al netto della quota di compartecipazione a carico dell'Utente/Comune/Ambito territoriale di cui è utenza di Comune di residenza) unico debitore l'utente o il Comune di residenza)

3. Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma precedente l'ASL e la sottosci tta struttura privata potranno rimodulare in corso d'anno i suddetti limiti di spesa, entro i limiti prestazionali aziendali in ca o di disponibilità di prestazioni non erogate complessivamente dai centri erogatori ricadenti nell'ASL medesima. Nell'ambiti dei limiti di spesa programmati, al fine di assicurare continuità per tutto l'anno solare delle prestazioni erogate, il consumo 30 novembre 2021; pertanto, nulla spetterà alla sottoscritta struttura, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o nassimo del tetto annuale è fissato al 95% al risarcimento, per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese oltre il suddetto con

La sottoscritta struttura potrà recuperare nel mese successivo l'eventuale volume di prestazioni non richiesto dagli aventi diritto, rispetto alla percentuale massima fissata al comma precedente; si precisa compenso, ne a titolo di indennizzo o risarcimento, per il caso in cui detto volum durata del presente contratto

sumo massimo. comunque, che nulla spetterà né a titolo di non sia stato recuperato entro il termine di

#### Art. 5 (criteri di remunerazione delle prestazioni)

La remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle vigenti tariffe regionali fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'a c. 4, se non espressamente modificati dalla Regione. Per le prestazioni cui si applica la tariffa per RSA o Centro Diurno socio sanitari, ai sensi della normativa vigente, la sottoscritta struttura privata ha l'obbligo di fatturare alla ASL esclusivamente la c sanitaria, e all'utente/Comune la quota delle tariffe per la componente sociale, s del dispositivo del decreto commissariale n. 77 dell'11 novembre 2011. Per le str o totali in strutture socio sanitarie al momento della riconversione la residua quo di dodicesimi del tetto di spesa annuo sarà riservata alle prestazioni riconvertite.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 licembre 1992, n. 502, e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, si conviene che in ca comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regio ali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, salvo espresso e diverso provvedimento di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio e ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno chi provvedimento della Giunta Regionale o del Commissario ad acta, che individui ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti d eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dilla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.

In considerazione del percorso, attualmente in fase di completamento, di ricor versione delle ex Case di cura ad indirizzo neuropsichiatrico, limitatamente all'esercizio 2020 sarà consentito alle ASL sul cu territorio ins stono le suddette strutture, di compensare annualmente i limiti di spesa di cui al precedente art. 4, con i limiti di spesa assegnati alla medesima struttura per l'attività ospedaliera (laddove esistente) dalla stessa effettuata ed anch'essa o getto di ricorversione ai sensi dei decreti commissariali nn. 94/2014, 193/2016 e 11/2018.

Le prestazioni eccedenti i limiti di spesa fissati al precedente art. 4 non potranno in anche a seguito della compensazione di cui al precedente punto 3 del presente art colo.

Alla fine di ciascun trimestre solare, previa rendicontazione conforme alle appasite direttive che saranno emanate dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute, la sottoscritta struttura fatturerà se costo per rinnovo CCNL" il 50% dei maggiori oneri effettivamente sostenuti e corr medico, scaturiti e determinati dalla applicazione del rinnovo del CCNL AIOP - , fatturazione sarà effettuata in unica soluzione, entro il 31 marzo 2021 e dovrà esse del primo trimestre 2021. (comma ulteriore, da applicarsi solo alle strutture privat 10 giugno 2020 di sottoscrizione della pre-intesa per il rinnovo, ancora adottova ASIS del parsonale sopiario con medica dipondore). ARIS del personale sanitario non medica dipendente)

uota delle taliffe dovuta per la componente condo le percentuali riportate al punto n. 1 tture interessate dalle riconversioni parziali

o di incremento a seguito di modificazioni, regionale, il volume massimo di prestazioni nantenimento dei limiti di spesa indicati al onomico finanziario programmato, non è non sia intervenuto anche un espresso risparmi compensativi e/o le necessarie ed

alcun caso essere remunerate se eccedenti

aratamente alla ASL a titolo di "funzione di posti al proprio personale dipendente non RIS del 08.10.2020; per l'esercizio 2020 la e pagata insieme alla liquidazione del saldo sanitarie e sociosanitarie che, alla data del o il previgente contratto nazionale AIOP —

Art. 6 (Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni)

L'erogazione delle prestazioni è surbordinata alla redazione e aggiorname to periodico del progetto assistenziale individualizzato (PAI) redatto dall'UVI, nel caso di prestazioni sociosanitarie ompartecipate, o da altro organismo di valutazione multidimensionale specificamente individuato dalla ASL per le altre teologie di prestazioni oggetto del presente

Per procedere all'erogazione delle prestazioni la struttura erogatrice è tenuta a verificare preliminarmente la completezza e regolarità del progetto assistenziale e dell'autorizzazione, segnalando tempest anomalie. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerazione della prestazione.

vamente alla ASL eventuali irregolarità o

Art. 7 (Obblighi della struttura erogatrice) La struttura erogatrice sottoscritta, concorre al raggiungimento e rispetto di phiettivi di sanità pubblica, favorendo le condizioni di maggiore appropriatezza erogativa.

Pertanto essa si impegna a svolgere le attività e a erogare le prestazioni nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi indicati nel PAI, relazionando o riferendo al competente servizio aziendale che ha in carico il paziente circa l'andamento del progetto, anche proponendo aggiornamenti o revisioni.

La sottoscritta struttura è impegnata ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA" (Sistema INFOrmativo saNità CampanlA di cul al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.) e adempier informativi secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale ( N con diligenza e costanza ai propri debiti dall'Azienda, anche attraverso il puntuale, completo e corretto conferimento delle i IS- FAR — SISM — STS) dalla Regione o informatici individuati dalla Regione e dall'ASL, anche con riferimento alla aliment formazioni richieste attraverso i sistemi zione del File H secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla ASL.

La struttura erogatrice si obbliga a collaborare con i programmi regionali e aziendali c verifica dell'appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni, predisponendo e mantenendo condizioni organizzative necessarie e utili al corretto e regolare

svolgimento dell'attività di controllo.

### Art. 8 (Tavolo Tecnico)

Le parti si danno atto che per monitorare e garantire la compiuta e corretta applicaz une del presente contratto è istituito un tavolo tecnico composto da n.11 membri di cui n. 8 designati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n. 3 membri nominati dalla ASL. Il Tavolo viene convocato ogni de mesi. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di calegoria titolari (legali rappresentanti) di

strutture erogatrici ubicate nell'ambito territoriale della ASL.

Al tavolo tecnico spettano, in particolare, i seguenti compiti:

monitoraggio congiunto dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla ASL, in modo da acquisire elementi utili a favori e il rispetto dei limiti prestazionali di cui

esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici.

In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri omponenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che motivatamente procederà ai consegue ti adempimenti in difformità dal parere

dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dandone comunicazione alla Direziore Generale per la Tutela della Salute.

Per le finalità di cui ai commi precedenti la sottoscritta struttura privata si impegna a fornire alla ASL tutti i dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni; l'omissione di tali Per le finalità di cui ai commi precedenti la sottoscritta struttura privata si impegna comunicazioni comporterà l'esclusione della struttura dal pagamento dell'anticipazion prevista dall art. 9.

# Art. 9 (modalità di pagamento delle prestazioni)

A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscrita struttura privata un acconto mensile pari al 95% del fatturato mensile.

Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine de mese cui si riferiscono.

Il pagamento del saldo, pari al 5% oltre IVA se dovuta, sarà fatturato nel modo seguent entro il 31 maggio per le fattura del primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) ent o il 31 agosto per le fattura relative al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) entro il 30 novembre per le fa tura relative al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) entro il 28 febbralo dell'anno successivo per la fatture relative al quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre)

ll diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni dalla dat della fattura (continuando, solo per le strutture private alle quali si applico il commo 4 del precedente art. 5) e comprende la remunerazione della "funzione di costo per rinnovo CCNL" di cui al comma 4 del precedente art. 5, previa separata atturazione della stessa; per l'esercizio 2020 la fatturazione sarà effettuata in unica soluzione, entro il 31 marzo 2021, e dovrà essere pagata insieme alla liquidazione del saldo del primo trimestre 2021.

L'ASL, entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, comunicherà alla struttura quanto liquidabile a saldo; ed eventualmente richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia pe assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4 e art. 9;

Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della sottoscritta strattura privata, fermo restando che tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare, il pagamento delle fatture emesse a saldo in corso d'anno non potrà essere effettuato alle scadenze periodiche stabilite n comma precedente, per la parte corrispondente al superamento della COM in maturazione.

Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cu al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito al precedente comma 3 è subordinato

Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostrache il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza dei termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di nora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:

per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;

per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentu b.

per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;

a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto pur l percentuali

La struttura erogatrice privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del odice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Digs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.

Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di qui all'art. 6 del Digs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avia anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso gli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.

10. Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la sott scritta struttura erogatrice privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria, sul quale la ASL effettu rà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto: IT95C0843176140000000639615 presso: B.C.C. Capaccio generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto: Scalzone Carme a (12/01/1957) impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventud i modifiche. Art. 10 (efficacia del contratto) Il presente contratto si riferisce periodo 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 in esecuzione della delibera di Giunta Regionale Il presente contratto sarà adeguato agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

Art. 11 (norme finali)

Per ogni controversia riguardo l'attuazione del presente contratto le parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL.

Per qualsiasi controversia tra la sottoscritta struttura privata e la ASL e/o a Regione, anche non inerente al presente contratto, è espressamente escluso il ricorso ad eventuali clausole compromis orie contenute in precedenti atti sottoscritti

La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere la citata delibera di Gunta Regionale della Campania

Art. 12 (Clausola di salvaguardia)

Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accella completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di reterminazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello

In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossi i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) cor la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti tem oralmente di coscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto.

15 GIU, 2021 ..., / \_\_\_\_\_ 202\_\_ Timbro efirma della ASL Salerno Il prettore Generale Mario lervolino

Timbro e F ma del Legale Rappresentante

Bla Struttura PrizzionE

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, un tamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. E' da intendersi specificamente approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-1 del C.C. l'art. 11 (Clausola di salvaguardia)

Timbro e firma della ASL Salerno Il Directore Generale Dr. Mario Iervolino chen la

Timbro e Fi ma del Legale Rappresentante d lla Struttura Privata

TRO RIABILITAZIONE E MOTORIA S.T. MMINISTRATORE calzone Carmela)

DECRETO N. 5 DEL 16/1/2020

OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento istituzionale definitivo per prestazioni in RSA e Centri Diurni per disabili non

(Déliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017 acta ix: "corre la applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente").

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per la regioni interessate l'obbligo di proce ere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non su periore ad un triennio:

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentementi con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio pre rentivo per l'anno di riferimento, nenché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n' Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqual icazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Ministri in data 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regio e Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla ... 29 novembre 2007, n. 222:

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominali quale Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale Sub Commissario ad acta il Dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/07/2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, lo scrivente è stato nominato, quale Campano, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018 con la quale il Sub Commissario Dott. Claudio D'Amario ha rassegnato le proprie



dimissioni per assumere la funzione di Direttore Generale de la Prevenzione Sanitaria presso il

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 secondo cui "nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad Acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come "ordinanze emergenziali statali in deroga", ossia "misure straordinarie che il commissano, nella sua competenza d'organo statale, è tenur ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro";

VISTO l'an. 1 della legge regionale n. 4/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e, in

a) il comma 237-quater con il quale è disposto che, in relazione all'accreditamento istituzionale definitivo, il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate da intenders provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007;

b) i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies -bis che disciplinano la procedura per presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture private transitoriamente accreditate;

c) il comma 237-quaterdecies che dispone la cessazioni dell'efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accreditamento definitivo prevista dall'art. 8, comma 1, della richiamata L.R. n.16/2008, ferme restando le disposizioni guardanti le Commissioni istituite presso le Aziende medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per

l'accreditamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale; d) il comma 237-duodecies che disciplina l'attività di verifica delle istanze presentate da parte delle Commissioni locali previste dall'art. 8 della L.R. n. 13 del 28.11.2008 e prescrive, tra l'altro, che il Commissario ad Acta adotta i decreti di rilasco dell'accreditamento definitivo al positivo esito delle stesse ovvero, in caso contrario, rigetta a domanda;

# PREMESSO che:

a) con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvale le istruzioni d'uso e le

specifiche tecniche per la presentazione delle istanze il accreditamento istituzionale da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re,Sa. s.p.a., ed è stato precisato che l'accreditamento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
b) con DCA n. 90 del 9/8/2012 -come rettificato con successivi decreti commissariali n. 124

del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 -sono state approvite: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011;II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica del requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 3/2006, nonché la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, e si è stabilito che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrabbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato:

c) con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 137 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So. e.Sa. contenente la ricognizione della istanza di accraditamente intiturianale constante

> So.Re.Sa. l'Invio alle AA.SS.LL. territorialmente compe enti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto

d) con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elentro è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA

e) con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale nero atto nocognitivo, l'elenco delle stanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni di sotorietà rese dal richiedenti, sia previsti per l'accreditamento in loco del possesso dei requisiti ulterio previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento intituzionale reguisiti ulterio previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale definitivo;

i) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata alla riattivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC, e sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze;

g) con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della precedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, è stato approvato, quali mero atto ricognitivo l'elenco, trasmesso da So.Re.Sa., di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale

h) il Direttore Generale dell'ASL Salerno ha trasmesso l'ano deliberativo n. 114 del 10/2/14 avente ad oggetto "Accreditamento istituzionale definiti o delle strutture che hanno fatto istanza alla SO.RE.SA con allegate relazioni fii ali motivate. Annullamento e provvedimenti conseguenziali" all'esito delle verifiche di poste a seguito delle istanze per il rilascio dell'accreditamento Istituzionale definitivo da parte di strutture sanitarie private che erogano prestazioni di Centri Diumi per disabili non autosufficienti come appresso

Tab. 1						
Ragione Sociale	P.IVACE	Denominazione struttura operativa	Sede Operali	4	Sede Legale	Istanza SO RE SA
Centro Juventus Vibonati s.r.l.	4172640650	Centro Juventus Vibonati s.r.i.	Corso Umbe 128 - VIBONA	to I n. Ti(SA)	IDEM	ST04544
Centro Riabilitazione Motoria sit	00678330655	Centro Riabilitazione Motoria srl	Via Fontana S 12 - AGROPO	aracena J (SA)	ЮЕМ	ST03502
Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito on Lu.s		Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato ippolito p.n.l.u.s.	Via Carlo Pisa		IDEM	ST04541
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA DNLUS	94035420655	FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	Via dei Got ANGRI (SA)	27 -	IDEM	ST02383



Fondazione Salemum Anffas giá Anffas onlus Salemo	03866860657	Centro Diurno Integrato per disabili Giovanni Caressa	Via del Tor SALERNO	19220 83 -	IDEM	ST04605
MEDICAL R s.rt.	02353800655	MEDICAL R. s.r.l.	Via Ottavio - VALLO LUCANIA (S	DELLA		ST04053
Ortokinesis s.r.L	02757430653	Ortokinesis s.r.l.	Contrada V PIAGGINE	lloni sns - 3A)	IDEM	ST04025

i) con detta deliberazione, il Direttore Generale dell'A.S.L. Sa erno ha certificato l'ammissibilità delle strutture alle procedure di accreditamento istituzionale ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'accreditamento definitivo istituzionale ed ha attestato l'accreditabilità delle strutture sanitarie come riportate nella seguente tapella 2:

Tab 2			19/201		
Ragione Sociale	Denominazione struttura operativa	Attività		Posti letto semireside ziali	ECH RESPONDED BY
Centro Juventus Vibonati s.r.i	Centro Juventus Vibonati s.r.L	Centro Diumo disabili autosufficienti	non	10	3
Centro Riabilitazione Motoria sri	Centro Riabilitazione Motoria sri	Centro Diurno disabil autosufficienti	nan	15	3
Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito o nilus	Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito c.n.l.u.s.	Centro Diurno disabili autosufficienti	non	10	3
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	Centro Diurno disabili autosufficienti	non	35	3
Fondazione Salernum Antfas già Antfas onlus Salerno	Centro Diurno Integrato per disabili Giovanni Caressa	Centro Diumo disabili autosufficienti	non	100	3
MEDICAL R. s.r.l.	MEDICAL R. s.r.l.	Centro Diurno disabili autosufficienti	non	15	3
Orrokinesis s.r.l.	Ortokinesis s.r.l.	Centro Diurno disabili autosufficienti	non	11	3
Per un totale di posti lett	0	***************************************	$\dashv$	196	1

# PRESO ATTO che

a. con il decreto commissariale n. 89 del 31.10.2019 "Art. 1 comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.li. Accreditamento Istituzionale defini ivo per Residenze Sanitarie di Riabilitazione Estensiva di soggetti portatori di Disabilita fisica, Psichica e Sensoriale di strutture private dell'A.S.L. SALERNO – Approvazione accordo di riconversione" sono

> stati approvati i verbali di accordo di riconversione sottoscritti in data 26 settembre 2019 e 4 ottobre 2019 tra la Regione Campania, l'A.S.L. Salerno e le Strutture titolari delle residenze sanitarie di riabilitazione estensiva in regimi semiresidenziale e residenziale di suggetti portatori di Disabilità Fisica, Psichica e Sen oriale insistenti nel territorio della

b. l'accordo di riconversione si attua nel limiti del fabbischino programmato degli altri setting assistenziali interessati al processo, come definiti nel DCA 14/2017 e 83/2019, al netto delle istanze presentate su piattaforma SO.RE.SA. per RSA e Centri diurni per disabili non autosufficienti ancora da definire, dei posti letto pri ati, dei posti letto pubblici;

c. le strutture interessate al processo di riconversione ha no optato per un totale di n. n. 53 PL Centro diumo per disabili non autosufficienti;

# RITENUTO, pertanto, di disporre

l'accreditamento istituzionale definitivo per le strutture indicate in tabella 3 per il regime semiresidenziale come Centri Diurni per disabili non autosufficienti in funzione del progressivo soddisfacimento del relativo fabbisogno regionale definito dagli atti di programmazione regionale per l'ASL Salerno così come dichiarati accreditabili con l'atto deliberativo n. 114 del 10/2/14 dell'ASL di Salerno per l'attività svolta presso la sede operativa e con la classe di qualità a fianco indicata;

2. l'attribuzione del codice NSIS, a cura della DG Tutela Salute, alle strutture come sotto identificate per la tipologia e numero di posti letto a fianto di ciascuna riportati in tabella 3, ai fini della tracciabilità dei flussi informativi nazionali e regionali; il rilascio del codice ha unica ed esclusiva finalità di identificazione della strutura, e della tipologia di attività

Tab. 3

Ragione Sociale	Denominazione struttura operativa	Sede Operativa e legate	Tipologia	Mary harmony and a particular par	Posti letto	Classe	Codice NSIS
Centro Juventus Viboneti s.r.l.	Centro Juvantus Vibonati s.r.l.	Corso Umberto I n. 128 - VIBONATI (SA)	semiresid	nziale in iutni per	10	3	CDH400
Centra Riabilitazione Motoria sri	Motoria sri	Via Fontana Saracena 12 - AGROPOLI (SA)	semiresid	nziale in urni per	15	3	CDH401
Fondazione Opera Giovantie Juvantus Don Donato Ippolito o.n.Lu.s.		Via Carlo Pisacane 5 - SALA CONSILINA (SA)	Attività semiresida	nziale in urni per	10	3	CDH402
FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	SCOPPA ONLUS	Via dei Goti 27 - ANGRI (SA)	Attività semiresida Centri D disabili	nziala in urni per	35	3	CDH403
ondazione Salernum Anffas giā Anffas onlus Salerno	Centro Diurno Intograte per disabili Glovanni Caressa	- SALERNO	Attività semirealde	ıziale in umi per	100	3	CDH404.
MEDICAL R. s.r.i.	MEDICAL R. S.F.I.	Via Ottavio Valiante 41 - VALLO DELLA LUCANIA (SA)	Attività semireside	ziale in imi per	15	3	CDH405



Ortokinesis s.r.l	Ortokinesis s.r.l.	Contrada Valloni sns • PIAGGINE (SA)	Attività samires Centri disabili	lenziale in Olurni per	11	3	CDH405	
			disadill		1	_ 1	1 1	

VISTO il fabbisogno di posti letto residenziali e semiresidenziali per l'area della disabilità determinato con il DCA n.14/2017 e dal successivo DCA n.83 del 31/10/2019;

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal competente ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSF

# DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si i tendono integralmente riportate e trascritte.

- di DISPORRE l'accreditamento istituzionale definitivo per le strutture indicate nella sottostante tabella per il regime semiresidenziale come "Centri Diurni per disabili non autosufficienti" in programmazione regionale per l'ASL Salerno così come lichiarati accreditabili con l'atto deliberativo n. 114 del 10/2/14 dell'ASL di Salerno per l'attività svolta presso la sede operativa e con la classe di qualità a fianco indicata;
- 2 di DISPORRE l'attribuzione del codice NSIS, a cura della DG rutela Salute, alle strutture come sotto identificate per la tipologia e numero di posti letto a fiance di ciascuna riportati, ai fini della tracciabilità dei flussi informativi nazionali e regionali; il rilascio del codice ha unica ed esclusiva finalità di identificazione della struttura, e della tipologia di attività accreditata definitivamente

Ragione Sociale	Denominazione struttura operativa	Sede Operativa e legale	Tipologia		Postl letto	Classe	Codice NSI
Centre Jave <b>ntus</b> Vibonati s.r. <b>l</b>	Centro Juventus Vibonali s.r.l.	Corso Umberto I n. 128 - VIBONATI (SA)	Attivită semiresid Centri ( disabili	nziale in iumi per	10	3	CDH400
Centro Riabilitazione Motoria sri	Centro Riabilitazione Motoria sri	Via Fontana Saracena 12 - AGROPOLI (SA)	Attività semiresid Centri I disabili	nziale in iurni per	15	3	CDH401
Fondezione Opera Giovanila Juventus Don Donato Ippolito J.n.Lu.s.	Giovanile Juventus	Via Carlo Pisacane 5 - SALA CONSILINA (SA)	Attività semiresidi	nziale in lurni per	10	3	CDH402
ONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	FONDAZIONE PEPPINO SCOPPA ONLUS	Via dei Gotl 27 - ANGRI (SA)	Attività semireside Centri () disabili	nziale in umi per	35	3	CDH403
	Centro Diumo Integrato per disabili Giovanni	Via del Tonnazzo 83 - SALERNO	Attività semiresidi Centri ()	nziale in umi per	100	3	CDH404



-	Caressa		disabili				
MEDICAL R S.A.L	MEDICAL R. s.r.l.	Via Ottavio Valianta 41 - VALLO DELLA LUCANIA (SA)	Attivită semires Centri disabili	lenziale in Dlurni per	15	3	CDH405
Ortokinesis s.r.l.	Ortokinesis s.r.l.	Contrada Valloni sns - PIAGGINE (SA)	Attività	enziale in Diumi per	11	3	CDH405

3 di CONFERMARE che i posti letto riportati nella sopraindicata tabella rientrano nei limiti del fabbisogno programmato dagli atti di programmazione regionale;

# 4. di STABILIRE:

- a) che l'accreditamento definitivo istituzionale decorre dalla data di adozione del presente

  DCA ed ha durata quadriennale;
- b) che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza silla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
- c) che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, i Direttore Generale dell'Azienda dovra inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale:
- d) che, almeno sei mesi prima della scadenza del termire di validità dell'accreditamento istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato illa verifica del permanere di tutte la condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accred tamento stesso:
- e) che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività:
- 5. di STABILIRE che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, dei Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia de e prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;
- 6 di STABILIRE altresi che la configurazione di cui al presente Decreto potr\u00e1 subire variazioni in asito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
- 7 di FARE OBBLIGO alla Direzione dell'ASL di Salerno di thiudere al 31/12/2019 i codici precedentemente attribuiti per il sistema NSIS flusso STS alla strutture oggetto del presente provvedimento ed inserire, a far data dal 1/1/2020, i nuovi codici attribulti alle stesse nella sopraindicata tabella, nel flusso STS 11 della piattaforma ministriale NSIS;
- 8. di FARE CARICO alla Direzione Generale dell'ASL Salemo di provvedere alla corretta alimentazione del flusso regionale File H e dei flussi ministeriali (modelli di rilevazione STS e flusso FAR) per le strutture oggetto del presente provvedimento:



- 9 di TRASMETTERE copia del presente decreto all'ASL Salierno territorialmente competente anche per la notifica alle strutture interessate;
- 10. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministeri affancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;
- 11 di TRASMETTERE copia del presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore Regionale al Bilancio e al Fil anziamento del Servizio Sanitario Regionale in raccordo con il Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giuri dizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Direttore Generale per la Tutejé della Salute Avv. Antoylo Postiglione



# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di SALERNO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

# VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

# CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA - S.R.L.



# F9PGX0

Il OR Code consente di verificare la comispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la varifica utilizzare l'App RI OR Code o visitare il sito ufficiale del

# DATI ANAGR AFICI

Indirizzo Sede egale

Domicilio digitale/PEC

Numero RFA Codice fiscale In.iscr. al Registro Imprese

Partita IVA Forma giuridica Data atto di cosituzione

Data iscrizione Data ultimo pro ocollo Amministratrice Unica AGROPOLI (SA) VIA FONTANA SARACENA 6 CAP 84043

centrorm@legalmail.it SA - 165315 00678330655

00678330655 societa' a responsabilita' limitata

07/10/1978 27/10/1978 29/05/2021

36.694,00

SCALZONE CARMELA

Rappresentante dell'Impresa

# ATTIVITA'

Stato attività

Data inizio attività

attiva 19/08/1986

Codice ATECO

88.99

Codice NACE

88.99

Attività import export

Contratto di rete

Albi ruoli e licenze

Albi e registri ambientali

# L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale Addetti al 31/03/2022 Soci e titolari di diritti su azioni e quote Amministratori Titolari di carich Sindaci, organi controllo

0 0

25

Unità locali Pratiche inviate hegli ultimi 12 mesi Trasferimenti di quote Trasferimenti di sede

0 0 4

0 sì

# CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA

Certificazioni di QUALITA'

# DOCUMENTI CONSULTABILI

Partecipazioni (1

Bilanci 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - ... Fascicolo sì Statuto sì Altri atti 16

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o rasferimenti di quote Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 480963468 estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2022

# CENTRO DI RIABILI TAZIONE MOTORIA - S.R.L. Codice Fiscale 006 8330655

Iridice	
	1 Sede
1 Sede	
Domicilio digitale/ Partita IVA Numero repertorio amministrativo (R	VIA FONTANA SARACENA 5 CAP 84043 PEC centrorm@legalmail.it 00678330655
Data Iscrizione	27/10/1978
Informazioni supplementari	LA SOCIETA' IN DATA 19/8/1986 F' STATA TRAS ANNATA DA
2 Informazioni da statuto/at Registro Imprese	Codice fiscale e numero di is rizione: 00678330655  Data di iscrizione: 19/02/199  Sezioni: Iscritta nella seziona ORDINARIA
2 Informazioni da statuto/att	Codice fiscale e numero di is crizione: 00678330655  Data di iscrizione: 19/02/199  Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA  Data atto di costituzione: 07/  trazione  amministratore unico (in carica)
2 Informazioni da statuto/at Registro Imprese Estremi di costituzi Sistema di amminis	Codice fiscale e numero di is crizione: 00678330655  Data di iscrizione: 19/02/199  Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA  One Data atto di costituzione: 07/ 0/1978  trazione  amministratore unico (in carica)  OGGETTO SOCIALE: CREA IONE E GESTIONE DI CENTRI PER PRATICARE L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ALLE PERSONE AFFETTE DA MENOMAZIONI CON- GENITE O ACQUISITE E CENTRI DI IABILITAZIONE MOTORIA ED ATTIVITA'
2 Informazioni da statuto/at Registro Imprese Estremi di costituzi Sistema di amminis Oggetto sociale Altri riferimenti statu	Codice fiscale e numero di is crizione: 00678330655  Data di iscrizione: 19/02/199  Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA  Data atto di costituzione: 07/  trazione  amministratore unico (in carica)  OGGETTO SOCIALE: CREA L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ALLE GENITE O ACQUISITE E CENTRI DI CONTROLLE MOTORIA ED ATTIVITA:
2 Informazioni da statuto/at Registro Imprese Estremi di costituzi Sistema di amminis Oggetto sociale Altri riferimenti statu	Codice fiscale e numero di is crizione: 00 678330655  Data di iscrizione: 19/02/199  Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA  One Data atto di costituzione: 07/ 0/1978  trazione  amministratore unico (in carica)  OGGETTO SOCIALE: CREA IONE E GESTIONE DI CENTRI PER PRATICARE L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ALLE PERSONE AFFETTE DA MENOMAZIONI CON- GENITE O ACQUISITE E CENTRI DI IABILITAZIONE MOTORIA ED ATTIVITA'
2 Informazioni da statuto/at Registro Imprese Estremi di costituzi Sistema di amminis Oggetto sociale	Codice fiscale e numero di is crizione: 00 678330655  Data di iscrizione: 19/02/199  Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA  One Data atto di costituzione: 07/  trazione  amministratore unico (in carica)  OGGETTO SOCIALE: CREA L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ALLE GENITE O ACQUISITE E CENTRI DI   Codice fiscale e numero d'iscrizione: 0067833 del Registro delle Imprese di SALERNO Precedente numero d'iscrizione: SA154-1411

Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 480963468 estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2022

# CENTRO DI RIABILI TAZIONE MOTORIA - S.R.L. Codice Fiscale 006 8330655

Iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 12/10/1978

Sistema di amministrazione e

controllo

Data termine: 31/12/2050

sistema di amministrazione e

Sistema di amministrazione adottato: ammini tratore unico

controllo contablie organi amministrativi

durata della società

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE: CREAZIONE E GEST ONE DI CENTRI PER PRATICARE L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ALLE PERSONE AFF TIE DA MENOMAZIONI CON-GENITE O ACQUISITE E CENTRI DI RIABILITAZIO E MOTORIA ED ATTIVITA. CONNESSE ALL'ASSISTENZA AGLI SPASTICI - CRE ZIONE E GESTIONE CENTRI DI MEDICINA DELLO SPORT, CENTRI DI CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA, CENTRI DI RADIOLOGIA ED ANALISI CLINICHE E MEDICIN NUCLEARE.

Altri riferimenti statutari

deposito statuto aggiornato

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLA NOR ATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' DI CAPITALI AI SENSI DEL D.LG.VO 6/2003.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato:

36.694,00

Sottoscritto:

36.694,00

Versato:

36.694,00

# Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/07/2017 capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cu è stato depositato l'elenco dei soci:

36.694,00 Euro

Proprieta'

BRUNO LUCA

Quota di nominali: 9.173,50 Euro

Di cui versati: 9.173,50

Codice fiscale: BRNLCU89E26A717G

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA CAP 84045

Usufrutto Nuda Proprieta' SCALZONE CARMELA Quota di nominali: 9.173,50 Euro

Di cui versati: 9.173,50

Codice fiscale: SCLCML57A52B644F

Tipo di diritto: usufrutto

Domicilio del titolare o rappresentante comune

ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA CAP 84045

**BRUNO LUCA** 

Codice fiscale: BRNLCU89E26A717G

Tipo di diritto: nuda proprieta' Line (Vision) Julies and American Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 480963466 estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2022

# CENTRO DI RIABILI TAZIONE MOTORIA - S.R.L. Codice Fiscale 006 8330655

Iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 12/10/1978

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

sistema di amministrazione e controllo contablle

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE: CREAZIONE E GEST ONE DI CENTRI PER PRATICARE L'ASSISTENZA RIABILITATIVA ALLE PERSONE AFF TTE DA MENOMAZIONI CON-GENITE O ACQUISITE E CENTRI DI RIABILITAZIO E MOTORIA ED ATTIVITA. CONNESSE ALL'ASSISTENZA AGLI SPASTICI - CRE ZIONE E GESTIONE CENTRI DI MEDICINA DELLO SPORT, CENTRI DI CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA, CENTRI DI RADIOLOGIA ED ANALISI CLINICHE E MEDICIN

Altri riferimenti statutari

deposito statuto aggiornato

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLA NOR ATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' DI

CAPITALI AI SENSI DEL D.LG.VO 6/2003.

strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 36.694,00

Sottoscritto:

36.694,00

Versato:

36.694,00

# ci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco del soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/07/2017

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cul è stato depositato l'elenco dei soci:

36.694,00 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 9.173,50 Euro

**BRUNO LUCA** 

Di cui versati: 9.173,50 Codice fiscale: BRNLCU89E26A717G

Tipo di diritto: proprieta'

Quota di nominali: 9.173,50 Euro

Domicilio del titolare o rappresentante comune

ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA CAP 84045

Usufrutto

Nuda Proprieta'

Di cui versati: 9.173,50

SCALZONE CARMELA

Codice fiscale: SCLCML57A52B644F

Tipo di diritto: usufrutto

Domicilio del titolare o rappresentante comune

ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA 6 CAP 84045

**BRUNO LUCA** 

Codice fiscale: BRNLCU89E26A717G

Tipo di diritto: nuda proprieta'

Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 480963468 estratto dal Registro Imprese in data 30/05/2022

# CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA - S.R.L. Codice Fiscale 006 8330655

Proprieta'

**BRUNO ROSARIO** 

Quota di nominali: 9.173,50 Euro

Di cui versati: 9.173,50

Codice fiscale: BRNRSR84R12A717Z

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comule

ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA 6 CAP 84045

Usufrutto

Nuda Proprieta'

SCALZONE CARMELA

Quota di nominali: 9.173,50 Euro

Di cui versati: 9.173,50

Codice fiscale: SCLCML57A52B644F

Tipo di diritto: usufrutto

Domicilio del titolare o rappresentante comur

ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA 6 CAP 84045

**BRUNO ROSARIO** 

Codice fiscale: BRNRSR84R12A717Z

Tipo di diritto: nuda proprieta'

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco

sopra riportato pratica con atto del 06/07/2017

Data deposito: 13/07/2017 Data protocollo: 13/07/2017

Numero protocollo: SA -2017-50116

Amministratrice Unica

SCALZONE CARMELA

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica

amministratore unico

Numero componenti: 1

Durata in carica: a tempo indeterminato

Data inizio carica: 03/02/2021

Elenco amministratori

Amministratrice Unica

SCALZONE CARMELA

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nata a CAPACCIO PAESTUM (SA) il 12/01/1957

Codice fiscale: SCLCML57A52B644F

ALTAVILLA SILENTINA (SA) VIA SILENTINA 6 CAP 84045

carica

amministratrice unica

Data atto di nomina 03/02/2021 Data iscrizione: 03/03/2021

Durata in carica: fino alla revoca Data presentazione carica: 16/02/2021

# CENTRO DI RIABI ITAZIONE MOTORIA - S.R.L. Codice Fiscale 006 8330655

Addetti Data d'inizio dell'attiv	rità dell'Impresa 1	25 9/08/1986			
tività -					
zio attività formazione storica)	Data inizio dell'	'attività dell'impresa: 19/08	3/19 6		
essificazione ATECORI 2007- 22 dell'attività	Data inizio: 19/0	altre attivita' di assistenza maria Registro Imprese 08/1986 o dall'attività dichiarata)	a so iale non re.	idenziale nca	
etti borazione da fonte INPS)	1	dell'impresa rilevati nell'a	nno 2022		
	Dipendenti Indipendenti Totale	1 trimestre 25 0 25			
	Collaboratori	I trimestre			
buzione dipendenti	Distribuzione per (Dati in percentua	Contratto ale rilevati al 31/03/2022)		WY 25 E WHAP 2 SIGH	
	Tempo Indeterminato	I trimestre			
	Distribuzione per ( (Dati in percentual	Orario di lavoro e rilevati al 31/03/2022)			
	Tempo Pieno	1 trimestre			
	Tempo Parziale	40%)			
	Distribuzione per Q (Dati in percentuale	ualifica rilevati al 31/03/2022)			
		I trimestre			

Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 489963468 estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2022

# CENTRO DI RIABILI TAZIONE MOTORIA - S.R.L. Codice Fiscale 0067 3330655

estratto dal Regis	tro Imprese in data 30/06/2022		Codice Fi	scale 0067 3330655	O.H.L
		Operato Impiegato	20%		
Sede	comune di AGROPOLI	Dipendenti Indipendenti Totale	I trimestre 25 0 25		
	nento impresa				
	Data ultimo protocollo	29/0	05/2021		
Protocollo n.2	IOOYZUUZ	Data protocollo: 2 Stato pratica: ape Atto 712: bilancio Data atto: 31/12/2	rta abbreviato d'eserci	zio	

Home » Pareri



# Ente con popolazione superiore ai 15000 abitanti. Sostituzione del consigliere primo dei non eletti nella lista del consigliere nominato assessore. Art.64 decreto legislativo n.267/00

# Territorio e autonomie locali

## 6 Luglio 2016

# Categoria

05.02 Consigli Comunali e Provinciali

# Sintesi/Massima

Quorum: Nei comuni aventi una popolazione superiore ai 15000 abitanti, in occasione della seduta consiliare con la quale si procede alla convalida della elezione di un consigliere comunale chiamato a subentrare ad un consigliere divenuto assessore, il consigliere subentrante deve essere computato al fine della determinazione del quorum strutturale necessario per la validità della seduta consiliare.

# Testo

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato posto un quesito in ordine alla correttezza seguita dall'amministrazione comunale di ..., ente che conta una popolazione superiore ai 15000 abitanti, in occasione della seduta consiliare con la quale si è proceduto alla convalida della elezione di un consigliere comunale chiamato a subentrare, in quanto primo dei non eletti della medesima lista, ad un consigliere divenuto assessore. In particolare è' stato chiesto se il consigliere subentrante potesse essere computato al fine della determinazione del quorum strutturale necessario per la validità della seduta consiliare. Come noto, ai sensi del citato art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 è previsto che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, "qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta,

cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti." Con il parere n. 2755 del 13 luglio 2005 reso dal Consiglio di Stato in ordine all'art. 64 del decreto legislativo n. 267/00, a suo tempo diramato da questo Dipartimento con circolare n. 5 del 13 settembre 2005, è stato evidenziato che, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. La disposizione prevede il subentro automatico del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga, consentendo così al consigliere subentrante di essere convocato e di partecipare a pieno titolo alla seduta in cui si procede alla convalida della propria nomina. Si soggiunge, infine, che il Tar Campania, nella sentenza n. 8 del 2012, ha affermato che i consiglieri subentranti a quelli nominati assessori, convocati della seduta del consiglio comunale, "concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale". Tanto premesso, si condivide l'orientamento espresso da codesta Prefettura in ordine alla questione segnalata.



# Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo

Area II
Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

Prot. n. 1294 /Area II - REL

Cagliari, 20 settembre 2005

Allegati 1

Ai Sigg. Sindaci dei comuni delle province di <u>CAGLIARI - CARBONIA IGLESIAS - MEDIO CAMPIDANO</u> LORO SEDI

All'ANCI Sardegna

**CAGLIARI** 

e, per conoscenza:

Al Sig. Presidente della Regione CAGLIARI

Al Sig. Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica <u>CAGLIARI</u>

OGGETTO: Articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Cessazione dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore.

Come è noto, a norma dell'art. 64 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, "qualora un consigliere comunale e provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti".

Secondo l'interpretazione della norma seguita dal Ministero dell'interno (cfr. circolare n. 6 del 31 dicembre 1996), il Legislatore, anche al fine di evitare possibili paralisi dell'organo assembleare, così come ha ricollegato "ope legis", senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, ha previsto analogo automatismo per il "subentro" del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga che non a caso viene specificamente disciplinato nell'ambito della stessa norma (il comma 8 dell'art. 38 del testo unico citato) che prevede le dimissioni dalla carica di consigliere.

Tale "lettura" delle disposizioni in questione consente ai consiglieri subentranti di partecipare alla convalida della propria nomina, come gli altri consiglieri partecipano alla propria, assicurando così costantemente l'integrale composizione dell'organo assembleare.



# Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo

Tuttavia, anche a seguito di recenti pronunce giurisprudenziali in materia, taluni enti locali, ravvisando invece l'applicabilità dell'ordinario procedimento di surroga anche alla fattispecie in questione, hanno ritenuto che i consiglieri surroganti non siano legittimati a partecipare alla seduta nella quale si delibera la convalida degli eletti. Tale orientamento è stato correlato alla lettera del citato art. 38 per il quale "i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione".

In tal senso era stata "letta" la recente sentenza n. 279 in data 3 febbraio 2005 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Con tale pronuncia è stato ritenuto, in particolare, che "alla prima seduta possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati eletti all'esito dello scrutinio e non già seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare".

Anche in considerazione delle incertezze applicative sorte in talune realtà locali a seguito di tale orientamento giurisprudenziale, il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno acquisire in merito il parere del Consiglio di Stato in ordine al reale ambito applicativo della citata decisione.

Il Supremo Organo consultivo - nel rilevare, con l'allegato parere n. 2755 espresso dalla Prima Sezione in data 13 luglio 2005, che "la citata sentenza si riferisce però ad un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, cioè ad un ente al quale non si applica la norma sulla incompatibilità tra consigliere e assessore" - ha dichiarato di condividere l'orientamento ministeriale secondo il quale "i principi enucleati nella sentenza da ultimo citata non possono essere applicati anche all'ipotesi di surroga disciplinata dall'art. 64 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, atteso che detta norma è da considerare speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e non consente di ravvisare alcun momento nel quale il consiglio perde qualcuno dei suoi componenti".

E' stato chiarito altresì che "il vizio censurato dal Consiglio di Stato attiene ad un difetto di surroga di un Consigliere dimissionario, ipotesi ben diversa da quella contemplata dall'art. 64 del T.U. 267/2000, laddove l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione."

Alla luce delle precisazioni fornite dal Consiglio di Stato, il Ministero dell'interno ritiene che possa riassumersi sinteticamente come segue la corretta procedura da applicare qualora gli assessori siano nominati tra i componenti del Consiglio.

# Province e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Per tali Enti, ai sensi dell'art. 64 in questione, non è necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve essere immediatamente comunicata al Consiglio affinché provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare (ovvero alla prima seduta utile, qualora la



# Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo

nomina ad assessore intervenga in un momento successivo). In tale sede sarà sufficiente che il consiglio, con un atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

# Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Non vi è incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore. Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla sua carica di membro dell'organo rappresentativo, dovrà dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'art. 38, comma 8, del T.U.O.E.L. 267/2000; in tali casi si applicherà l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo art. 38 (e dal successivo art.45, comma 1).

Conseguentemente, i consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi del comma 4 del citato art. 38, solo dopo l'adozione della delibera di surroga. Pertanto, si rende necessario evitare che la contemporaneità delle eventuali dimissioni faccia venir meno il quorum strutturale prescritto per la deliberazione del consiglio.

IL PREFETTO
- Orrù –

circ1294cessazione

# Adunanza della Sezione Prima 13 luglio 2005 N. Sezione 2755/05

OGGETTO: Ministero dell'interno. Quesito in ordine alla cessazione dalla carica di Consigliere all'atto della nomina ad Assessore . Applicazione d. lgs. 267/2000, art. 64.

VISTA la relazione n. 15900/444/lbis/L.142/5 in data 9.6.2005, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, Sportello delle autonomie, chiede il parere in merito ad alcuni problemi applicativi dell'art. 64 d. lgs. 267/2000 concernente la cessazione dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina ad Assessore;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Giovanni Carleo; RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione; PREMESSO:

L'art. 64 del T.U.O.E.L. n 267 del 2000 prevede (comma 1) che la carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e Provinciale e che (comma 2) qualora un Consigliere Comunale o Provinciale assuma la carica di Assessore nella relativa Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

L'Amministrazione riferente, fin dalla introduzione nell'ordinamento della predetta norma, (avvenuta con l'art. 25 della legge 25.3.1993, n. 81) ha seguito l'orientamento di ritenere, al fine di evitare possibili paralisi dell'organo, che il legislatore, così come ha ricollegato "ope legis", senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di Consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, abbia previsto, con la stessa norma un analogo automatismo per il "subentro" del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga (specificamente disciplinato dal comma 8 dell'art. 38 dello stesso d. lgs. 267/2000) che prevede le dimissioni dalla carica di Consigliere, e che non consente ai Consiglieri surroganti di partecipare alla seduta nella quale si delibera la convalida degli eletti, come stabilito dall'art. 38, comma 4 del d.lgs. 267/2000. Infatti, l'applicazione di detta ultima disposizione - dettata in via generale, per tutti i casi in cui il seggio, durante il quinquennio, rimanga vacante - anche alla fattispecie in questione, potrebbe comportare, in taluni casi, una situazione di sostanziale paralisi del Consiglio Comunale, impedendo alla maggioranza di usufruire da sola della possibilità di assicurare, fin dalla prima seduta, la presenza del "quorum strutturale" per poter validamente procedere alla convalida degli eletti.

Tale interpretazione ha finora trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa di primo grado (T.A.R. Sardegna n. 925 del 1996 e T.A.R. Puglia, 18.11.2004, n. 5380).

Detta giurisprudenza ha evidenziato che non vi è alcunché di anomalo che i Consiglieri subentranti abbiano partecipato alla seduta in cui è stata deliberata la loro stessa convalida, tenuto conto da un lato della automaticità della surroga e dall'altro dell'impossibilità che l'organo consiliare resti, anche solo per un momento, privo di alcuni suoi membri.

Ma tale orientamento potrebbe sembrare in contrasto con la recente sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. V, n. 279 del 3.2.2005 la quale ha ritenuto che «alla prima seduta possono validamente partecipare solo coloro che sono risultati eletti all'esito dello scrutinio e non già -

seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito la preferenza richiesta per entrare a comporre l'organo consiliare, "tenuto conto che la convalida degli eletti si svolge nei soli confronti dei candidati proclamati eletti, quelli cioè che abbiano ottenuto le maggioranze prescritte dagli artt. 71 e 72 del d.lgs. 267/2000, mentre analogo diritto non è attribuibile ai candidati non eletti che sono ammessi a surrogare o sostituire quelli eletti solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 45 del d.lgs. 267/2000 e previo provvedimento consiliare. La citata sentenza si riferisce però ad un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, cioè ad un Ente al quale non si applica la norma sulla incompatibilità tra Consigliere e Assessore.

# CONSIDERATO

Allo stato degli atti la Sezione ritiene di poter condividere l'orientamento del Ministero riferente secondo il quale i principi enucleati nella sentenza da ultimo citata non possono essere applicati anche all'ipotesi di surroga disciplinata dall'art. 64 del T.U. 267/2000, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, atteso che detta norma è da considerare speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e che non consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti, per cui il predetto Organo deve essere convocato per la prima seduta utile alla quale può partecipare il primo dei non eletti nella lista cui appartiene il Consigliere nominato Assessore per procedere alla convalida della sua nomina così come gli altri Consiglieri hanno partecipato alla propria.

La decisione della V Sezione, peraltro, attiene essenzialmente ad un vizio di composizione del Consiglio nella prima seduta utile dopo le elezioni, alla quale hanno partecipato i surroganti, concorrendo in tal modo a costituire il quorum strutturale e funzionale. In particolare, il vizio censurato dal Consiglio di Stato attiene a un difetto di surroga di un Consigliere dimissionario, ipotesi ben diversa da quella contemplata dall'art. 64 del T.U. 267/2000, laddove l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell' organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato Assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione.

Diversa è l'ipotesi di surroga di un Consigliere dimissionario, per la quale il Consiglio Comunale ha dieci giorni per deliberare, ovvero per il caso di sospensione di un Consigliere Comunale, per il quale è previsto dall'art. 45 dello stesso T.U. un apposito provvedimento di sostituzione che il Consiglio deve deliberare affidando la supplenza ovviamente temporanea, al candidato della stessa lista del Consigliere sospeso che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Allegatocirc1274

# TAR Napoli, II, sentenza del 15.12.2011 - 3.1.2012, n. 8 - automatismo della sostituzione dei consiglieri nominati assessori prima della convalida degli eletti nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

# Dettagli

Scritto da Administrator

Categoria: Organi comunali e procedimento elettorale (/jo/index.php/giurisprudenza-in-evidenza/37-organi-comunali-e-procedimento-elettorale)

Pubblicato: 28 Ottobre 2020

Visite: 1561

surroga (/jo/index.php/component/tags/tag/surroga) elezione (/jo/index.php/component/tags/tag/elezione)
proclamazione (/jo/index.php/component/tags/tag/proclamazione)
consiglieri comunali (/jo/index.php/component/tags/tag/consiglieri-comunali)
assessori (/jo/index.php/component/tags/tag/assessori) nomina assessore (/jo/index.php/component/tags/tag/nomina-assessore)

N. 00008/2012 REG.PROV.COLL.

N04813/2011 REG.RIC.

### **REPUBBLICA ITALIANA**

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

# contro

Il Comune di Casoria in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio e Giovanni Cresci, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Caracciolo, n. 15;

### nei confronti di

### per l'annullamento

DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 15-16/05/2011 "SINDACO DEL COMUNE DI CASORIA E CONSIGLIERE COMUNALE" - DELIBERA DI C.C. DI CONVALIDA DEGLI ELETTI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casoria in Persona del Sindaco P.T. e di XXXXXXX e di XXXXXXX e di XXXXXXX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

Con ricorso notificato in data 1.7.2011, gli istanti, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Casoria, hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 15.7.2011 avente ad oggetto la convalida degli eletti .

A sostegno dell'impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:

- 1) "Violazione e falsa applicazione artt. 37, 38, 41, 71 e 72 D.Lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 33 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione del Giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere".
- Il Consiglio Comunale avrebbe deliberato la sostituzione dei consiglieri nominati assessori con i candidati risultati primi non eletti nelle rispettive liste, prima di provvedere alla convalida ex art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 2) "Violazione e falsa applicazione artt. 37, 38, 41, 71 e 72 D.Lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 33 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione dello Statuto Comunale; Violazione del Giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere".
- Il vizio procedimentale censurato con il primo mezzo avrebbe comportato anche la violazione dell'art. 33 del regolamento consiliare, in quanto la seduta del 15.7.2011 è stata ritenuta valida in difetto del numero minimo di consiglieri presenti richiesti dal regolamento;
- 3) "Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 35 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione dello Statuto Comunale; Violazione del giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere".
- L'avviso di convocazione della prima seduta sarebbe stato notificato ai componenti in qualità di assessori ed il Consiglio avrebbe deliberato su un argomento non all'ordine del giorno, ovvero la surroga dei consiglieri nominati assessori;
- 4) "Violazione e falsa applicazione artt. 63 e 69 del D.Lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione art. 79 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione del giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere".

Alla seduta del Consiglio comunale oggetto di gravame ha partecipato il sig. XXXXXXX, che si sarebbe trovato in una chiara ipotesi di incompatibilità, avendo egli presentato ricorso a questo Tribunale per una vicenda;

5) illegittimità derivata della delibera n. 18 del 25.7.2011.

Alla udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisone dal Collegio

### **DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

Con il primo mezzo i ricorrenti sostengono che la delibera impugnata violerebbe l'art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo il Consiglio comunale deliberato la sostituzione dei Consiglieri nominati assessori con quelli risultati primi non eletti nelle rispettive liste, senza provvedere preventivamente alla convalida degli eletti.

Il Comune di Caloria, quindi, avrebbe errato in sede di prima convocazione del Consiglio comunale, in quanto invece di convocare i consiglieri eletti avrebbe convocato i primi non eletti delle rispettive liste in sostituzione di coloro che nel frattempo, dopo aver accettato l'incarico, erano stati nominati assessori, decadendo automaticamente dalla carica di consigliere ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000.

La tesi non merita adesione.

L'art. 64 citato precisa che "qualora un consigliere comunale e provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti".

Il chiaro tenore della norma consente già di invitare, in sede di prima convocazione del Consiglio Comunale ex art. 41 del TUEL, non solo i consiglieri eletti (e quindi anche quelli nominati assessori), ma anche i consiglieri subentranti.

Dalla disposizione, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Bari, Sez. III, 18.11.2004, n. 5380) risulta evidente che non è necessario un formale atto di dimissioni, essendo automatica sia la cessazione dalla carica che il successivo subentro del primo dei non eletti.

Ciò premesso, nel caso di specie il Consiglio Comunale di Casoria ha seguito la procedura delineata dalla Circolare n. 5/2005 del Ministero dell'Interno, applicativa dell'art. 64 D.lvo n. 267/00, come dimostrato dalla lettura dell'impugnata deliberazione consiliare n. 13 del 15.7.2011.

Infatti, prima di procedere alla convocazione del consiglio comunale, nei giorni successivi alla pubblicazione della proclamazione degli eletti l'Ente locale ha acquisito dai consiglieri XXXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXX (cfr. doc. 2 della memoria del Comune ), le comunicazioni con cui, dopo la proclamazione degli eletti, confermavano la loro volontà di permanere nelle funzioni di assessori al quale erano stati in precedenza nominati dal Sindaco, per poi successivamente, in virtù dell'automatismo previsto dall'art. 64 T.U.E.L., convocare alla prima seduta direttamente i consiglieri subentranti, in modo da garantire il quorum deliberativo così come peraltro precisato dal Consiglio di Stato nel parere reso dalla I Sezione 13 luglio 2005, n. 2755.

Quanto testè rilevato corrisponde inoltre ai canoni interpretativi elaborati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 279/2005, richiamata dai ricorrenti, che riguarda specificamente la convocazione alla prima seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti.

Invero in relazione ad alcune incertezze applicative in alcune realtà locali a seguito del suddetto orientamento giurisprudenziale, che apparentemente contrastava con la richiamata circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2005, quest'ultimo ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Consiglio di Stato in ordine all'ambito applicativo della menzionata decisione.

Al riguardo il Consiglio di Stato con il parere in data 13 luglio 2005, n. 2755 della Prima Sezione, ha precisato che "la citata sentenza si riferisce però ad un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, cioè ad un ente al quale non si applica la norma sulla incompatibilità tra consigliere e assessore" e ha confermato l'orientamento ministeriale richiamato secondo cui "i principi enucleati nella sentenza da ultimo citata non possono essere applicati anche all'ipotesi di surroga disciplinata dall'art. 64 del T.U.E.L. n. 267/2000 nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, atteso che detta norma è da considerare speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e non consente di ravvisare alcun momento nel quale il consiglio perde qualcuno dei suoi componenti", chiarendo altresì che "il vizio censurato dal Consiglio di Stato attiene ad un difetto di surroga di un Consigliere dimissionario, ipotesi ben diversa da quella contemplata dall'art. 64 del T.U. n. 267/2000, laddove l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, è funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione".

L'infondatezza del primo mezzo induce a disattendere anche il secondo motivo, in quanto i quattro consiglieri subentranti a quelli nominati assessori, convocati della seduta del consiglio comunale, concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale.

Ciò in quanto la cessazione dalla carica di consigliere comunale, come già osservato, costituisce un effetto legale automatico della nomina ad assessore, alla quale consegue la sostituzione del medesimo con consigliere primo dei non eletti. per tale ragione la prima seduta del Consiglio Comunale deve considerarsi legittima, poiché alla stessa hanno partecipato, oltre al Sindaco, 15 consiglieri comunali, con il raggiungimento del quorum strutturale previsto.

Privo di base appare anche il terzo motivo.

L'amministrazione ha notificato l'avviso di convocazione a tutti i destinatari secondo le cariche ricoperte (come previsto dall'art. art. 2 del regolamento).

Né ricorre nel caso di specie la diversa ipotesi della surroga dei consiglieri dimissionari, disciplinata dall'articolo 38, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che riguarda le dimissioni dalla carica di consigliere, Perché il caso in esame è caratterizzato dall'automatismo della sostituzione, senza necessità di surroga, del consigliere cessato dalla carica perché nominato assessore, con il consigliere risultato primo non le nella medesima lista. Ciò detto atteso che i signori XXXXXXXX e XXXXXXXX avevano già accettato la carica di assessore, correttamente il Comune ha notificato loro l'avviso di convocazione in qualità di assessori e non di eletti .

Anche il quarto motivo non convince.

Dalla documentazione allegata dall'amministrazione resistente si ricava che con nota in data 14 luglio 2011, n. 23967 (quindi in data antecedente alla prima seduta consiliare del 15 luglio del 1011) il consigliere XXXXXXX ha rinunciato al giudizio pendente innanzi a questo Tribunale. La rinuncia al giudizio non è condizionata dall'accettazione delle controparti, per cui alla data della seduta del Consiglio Comunale era venuto meno il presupposto della lite pendente e, quindi, la necessità di dar corso alla procedura di contestazione dell'incompatibilità da parte del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 267/2000.

Peraltro al riguardo è opportuno osservare che secondo la prevalente giurisprudenza "ai fini della rimozione della causa d'incompatibilità per lite pendente, prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, d.lg. 267/2000, è necessario e sufficiente che il soggetto, il quale versi in una siffatta situazione, ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venir meno nella sostanza l'incompatibilità d'interessi realizzatasi a seguito dell'instaurazione della lite medesima. E poiché il sostanziale e incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità, la causa d'incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti

implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, o il carattere pretestuoso della lite, inteso come artificiosa e maliziosa creazione o conservazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare l'eletto" (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. l. 12 febbraio 2008, n. 3384)

La legittimità della condotta tenuta dall'amministrazione in virtù di quanto sopra considerato non influisce, quindi, sulla successiva delibera del Consiglio Comunale del 25 luglio 2011, n. 18, che pertanto deve essere ritenuta legittima (quinto motivo).

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), di cui € 1.000,00 (mille/00) in favore del Comune di Casoria ed € 1.000,00 (mille/00) in favore dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
II 03/01/2012
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Presiede la seduta il Consigliere Anziano, Ing. Pietro Paolo Marciano che, all'esito dell'appello, dichiara la seduta valida.

Prima di Iniziare a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Consigliere Anziano esprime delle considerazioni che si allegano testualmente al presente verbale (all. A).

In prosieguo di seduta, il Consigliere Anziano introduce il primo punto all'ordine del Giorno: "CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE";

Relaziona il Sindaco che legge testualmente l'allegata proposta.

Il Consigliere Pesce deposita la dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza di cause di incompatibilità, incandidabilità, ineleggibilità ed inconferibilità dell'incarico, chiedendo poi al Consigliere Anziano se tutti i Consiglieri l'hanno consegnata.

Il Consigliere Anziano, con l'assistenza del Segretario Generale, verifica il deposito delle dichiarazioni sostitutive e comunica che tutti i Consiglieri hanno effettuato la suddetta dichiarazione.

Interviene il Consigliere Pesce che, dichiarando di averlo già fatto innanzi alla Commissione elettorale Ufficio unico, rileva due casi di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'Art. 60 del Tuel, esponendo il contenuto delle allegate documentazioni a supporto dell'ineleggibilità dei Consiglieri Giancarlo Santangelo e Rosario Bruno, che poi provvede a depositare agli atti della seduta e che si allegano al presente verbale (all.ti B e C), chiedendo al Consiglio Comunale di fissare la seduta per le relative discussioni. Il Consigliere Pesce poi, sempre al fine di verificare l'insussistenza di cause di ineleggibilità, chiede al Consigliere Gennaro Russo di chiarire la propria posizione all'interno della Società Sarim e, successivamente, al Vice Sindaco Dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo se svolga ancora mansioni di assistente sociale presso il Segretariato Sociale con attinenza al Comune di Agropoli.

Il Consigliere Anziano, nel prendere atto di quanto esposto dal Consigliere Pesce, precisa di essere a conoscenza del fatto che il Presidente della Commissione elettorale centrale non ha sollevato nessun caso di ineleggibilità, chiedendo poi al Consigliere Russo ed al Vice Sindaco se volessero replicare.

Il Consigliere Russo interviene a precisare che egli è inquadrato presso la Società Sarim come impiegato amministrativo.

Il Vice Sindaco D'Arienzo precisa di avere un contratto a tempo determinato con il Comune di Vallo della Lucania e che, in vigenza del Suo mandato, continuerà a svolgere mansioni di assistente sociale nel territorio del Comune di Agropoli.

Interviene il Consigliere La Porta che, dopo aver salutato e rivolto gli auguri di buon lavoro a tutti i neo eletti, chiede al Consigliere Anziano ed al Segretario Generale il tipo di votazione che verrà posto in essere. Nello specifico, a seguito dei rilievi di reclamo sollevati dal collega Pesce, egli ritiene di non poter partecipare ad un'unica votazione esprimendosi anche sui Consiglieri che sono oggetto di contestazione, appellandosi all'Art. 18, co. 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e chiedendo la separata votazione.

Il Segretario Generale legge il testo dell'Art. 18, co. 2 del Regolamento:" Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge,

procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità". Quindi, alla luce della norma letta, il Segretario invita il Consigliere Anziano a verificare se il Consiglio ritenga sussistano cause di ineleggibilità quale presupposto del ricorso a votazione separata, oppure di votare preliminarmente sulla dichiarazione del Consigliere Pesce, sempre al fine di valutare preliminarmente se vi sono casi di ineleggibilità, o votare la proposta così come illustrata.

Il Consigliere Anziano non ritiene vi siano casi di ineleggibilità conclamati e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco chiede che venga messa ai voti la convalida degli eletti così come da proposta illustrata.

Prende la parola il Consigliere La Porta, contestando la richiesta del Sindaco, continuando ad appellarsi alla norma Regolamentare e chiedendo ulteriori motivazioni a supporto della scelta di procedere ad un'unica votazione.

Risponde il Sindaco spiegando che, a presupposto della proposta vi è il risultato di convalida degli eletti emesso dalla Commissione elettorale, pertanto chiede che la stessa venga convalidata.

Riprende il Consigliere La Porta, rilevando inoltre che, ai sensi dell'Art. n. 45 del D.Lgs. 267/2000 è prevista la surroga dei Consiglieri nominati Assessori, pertanto, al momento, i proclamati sono quelli sottoscritti dal Sindaco e riportati nell'atto di proclamazione dell'Ufficio elettorale centrale nelle persone di: Pietro Paolo Marciano, Giuseppe Di Filippo, Rosa Lampasona, Maria Giovanna D'Arienzo, Nicola Comite, Roberto Apicella, Giancarlo Santangelo, Michele Pizza, Mario Pesca, Gennaro Russo, Franco Di Biasi, Massimo La Porta, Bruno Bufano, Gerardo Santosuosso, Raffaele Pesce ed Elvira Serra.

Il Segretario Generale chiede al Consigliere La Porta quali siano i richiami normativi a supporto della sua richiesta e rileva diversi pareri e sentenze a supporto di un automatismo tra l'accettazione della carica di Assessore e la cessazione della carica di Consigliere (all. D); per quanto riguarda la richiesta di voto frazionato, invece, ribadisce che se c'è qualcuno che propone il voto separato, il Consiglio deve esprimersi sulla proposta di voto frazionato, diversamente si vota la proposta così come formulata.

Il Consigliere La Porta ribadisce di contestare l'assenza in Delibera del ricorso alla surroga ai sensi dell'articolo 45 del TUEL, come da sentenza del Consiglio di Stato del 2005

Interviene il Consigliere Pesce, ritenendo erroneo il riferimento del Consigliere Anziano alla pronuncia del Presidente della Commissione elettorale centrale, non entrando questa nel merito dell'ineleggibilità, bensì della sola incompatibilità, da loro non eccepita. Visto, continua, che soltanto in questo momento è stata depositata la documentazione relativa a delle fattispecie di ineleggibilità, sarebbe opportuno che il Consiglio le esaminasse.

Prende la parola il Consigliere Pizza, ritenendo che, visto quanto stabilito dalla Commissione elettorale centrale, la maggioranza possa tranquillamente assumersi la responsabilità di procedere alla convalida, rimandando ad una successiva seduta di Consiglio la discussione delle cause di ineleggibilità formalizzate dal Consigliere Pesce.

Riprende la parola il Consigliere Pesce per evidenziare come, a termine dei lavori della Commissione Elettorale, il Presidente della stessa, ovvero un Giudice togato facente in quella sede le veci del Presidente del Tribunale, ha verbalizzato la presenza di "gravi incongruenze", rendendo così inopportuno il ricorso al verbale dei lavori della Commissione quale fondamento per il ricorso ad un voto unico di convalida degli eletti. Ribadisce poi che il suo è un atteggiamento collaborativo volto a far emergere fattispecie che potrebbero inficiare la regolarità dei lavori del Consiglio Comunale.

Riprende il Consigliere Pizza ritenendo sia opportuno e necessario avviare i lavori del Consiglio Comunale, pertanto la maggioranza si assume la responsabilità di convalidare gli eletti, in attesa di quelle che saranno le eventuali pronunce dei Tribunali.

Il Consigliere La Porta replica al collega Pizza sostenendo che anche loro vogliono che la Città abbia un Consiglio Comunale funzionante e per questa ragione ha chiesto, ai sensi dell'Art. 18, la votazione separata, in modo da poter votare gli eletti e non coloro i quali sono oggetto di contestazione.

Alle ore 18:50 il Consigliere Anziano sospende la seduta ed invita i Capigruppo al banco della presidenza per discutere sulle modalità di voto da adottare.

Alle ore 18:54 la seduta riprende ed il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare che non sussistono cause di ineleggibilità e, pertanto, di procedere a votare la proposta così come formulata ed illustrata.

Prende la parola il Consigliere Santosuosso precisando che, ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente, il Segretario Comunale "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti". Legge poi un estratto della sentenza n.473/2009 della Corte dei Conti - Regione Lombardia: "Il Segretario Comunale mantiene la specifica funzione di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'Ente locale". Conclude ritenendo che il Segretario Generale stia superando i Regolamenti.

Risponde il Segretario Generale sostenendo di non poter coartare la volontà di un Consiglio Comunale, che è sovrano e dunque deve esprimersi ma, se lo facesse ai sensi dell'Art. 18 del Regolamento partirebbe dal presupposto di considerare ineleggibili determinati soggetti, circostanza questa che non rispecchia la volontà del Consiglio.

Il Consigliere La Porta interviene a sostenere che gli si sta pregiudicando la possibilità di votarsi.

Interviene il Consigliere Pesce sostenendo che l'Art. 18 del Regolamento non prevede che vi sia già una sentenza di ineleggibilità bensì un *fumus*, in questo caso rappresentato dalla documentazione depositata, che non rende possibile il ricorso ad un'unica votazione.

Il Segretario Generale risponde al Consigliere La Porta, evidenziando l'esistenza di diversi precedenti, avutisi in altri Consigli comunali, ove i Consiglieri di minoranza non hanno votato favorevolmente alla proposta di convalida senza porsi il problema della loro posizione.

Il Consigliere La Porta esprime la seguente dichiarazione di voto: "A seguito delle mie richieste di attuare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di cui all'Art. 18, a seguito del diniego da parte della Segreteria Generale e delle relazioni del Sindaco e dei Consiglieri che sono intervenuti di non dare corso all'Art. 18 ..."

Interrompe il Segretario Generale a precisare che il diniego non è stato posto dalla Segreteria, bensì dal Consiglio che, inoltre, deve accogliere il suo eventuale parere.

Riprende il Consigliere La Porta chiedendo di mettere a verbale che il Segretario Generale dichiara di non essere nelle condizioni di supportare i Consiglieri di opposizione nella loro richiesta di esprimere il proprio voto in maniera separata, omettendo l'applicazione dell'Art. 18. Conclude comunicando che, se verrà ritenuto opportuno procedere ad un'unica votazione, i Consiglieri di minoranza saranno costretti ad abbandonare l'Aula.

Prende la parola il Consigliere Pesce contestando l'interpretazione attribuita dal Segretario Generale all'Art. 18, in quanto essa lo obbliga a votare la convalida di due eletti a carico dei quali ha invece depositato eccezione di eleggibilità e, di conseguenza, costringendo le minoranze ad abbandonare l'Aula, al fine di non creare precedenti assurdi.

Il Segretario Generale, per maggior chiarezza, rilegge la parte finale dell'Art. 18, co. 2 del Regolamento: "... mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità" e precisa che è dunque compito del Consiglio stabilire se ricorra tale eventualità e conseguentemente ricorrere al voto separato.

Prende la parola il Consigliere Pesca a difesa dell'intenzione del Consiglio Comunale di ricorrere ad un'unica votazione, applicando correttamente la norma letta dal Segretario, la quale dice che, laddove il Consiglio comunale ritiene che ci siano dei casi di incompatibilità, procede con votazione separata; il Consiglio però non ritiene vi siano casi del genere.

In assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti il Consigliere Anziano invita a votare sulla proposta dei Consiglieri Pesce e La Porta di procedere, per la convalida degli eletti, a votazione separata.

# Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 17;

Favorevoli: 5 Pesce, Serra, Santosuosso, Bufano e La Porta;

Contrari: 12; Astenuti: 0;

### delibera

E' respinta dal Consiglio la proposta dei Consiglieri Pesce e La Porta. Alle ore 19:13 i Consiglieri Pesce, Serra, Santosuosso, Bufano e La Porta escono dall'Aula.

Il Consigliere Anziano invita a votare sulla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.

# Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 12 (sono usciti Pesce, Serra, Santosuosso, Bufano e La Porta);

Favorevoli: 12; Contrari: 0; Astenuti: 0;

# delibera

E' approvata dal Consiglio la proposta trascritta al primo punto all'o. d. g.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

# IL PRESIDENTE (f.to ing. Pietro Paolo Marciano)

Il COI	NSIGLIERE	ANZIANO
(f.to avv.	Giuseppe	Cammarota)

Il SEGRETARIO GENERALE (f.to Dott. Francesco Minardi)

-----

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 19/07/2022

IL MESSO COMUNALE

f.to Sabato Lerro

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 19/07/2022

Il VICE SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Capozzolo